



**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**  
**Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane**

**SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE**

**REGISTRO GENERALE N. 587 del 22/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 50 del 22/06/2026**

**PROPOSTA N. 769 del 22/06/2026**

**OGGETTO: ART.27-BIS D.LGS 152/2006 – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (PAU). DITTA ENERGY BOOST SRL. IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R12 – R4 – R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN VIA DEL COMMERCIO NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP).**

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

Premesso che la ENERGY BOOST SRL ha trasmesso il 20/02/2025 (Rif. Prot. Prov. N.3263 del 20/02/2025) istanza di avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico (PAU), ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto di un "*Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO*".

Dato atto delle integrazioni trasmesse dalla stessa ENERGY BOOST SRL il 29/04/2025 (Rif. Prot. Prov. N.8580 del 29/04/2025), il 20/05/2025 (rif. Prot. Prov. N.10144 del 21/05/2025), il 29/05/2025 (rif. Prot. Prov. N.10883 del 30/05/2025), il 28/07/2025 (rif. Prot. Prov. N.15364 del 29/07/2025), il 17/10/2025 (rif. Prot. Prov. N.20998 del 17/10/2025) e il 20/02/2026 (rif. Prot. Prov. N.4173 del 23/02/2026).

Visto il *Rapporto istruttorio* di Prot. N.13189 del 22/06/2026, parte integrante del presente provvedimento.

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto rapporto istruttorio di adottare la presente determinazione.

Considerato che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, e di subordinarlo in ogni caso anche alle altre norme regolamentari e regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.

**DETERMINA**

- 1) Di concludere il procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in considerazione della richiesta della ENERGY BOOST SRL del 20/02/2025 (Rif. Prot. Prov. N.3263 del 20/02/2025), con il rilascio del *Provvedimento autorizzatorio unico (PAU)* per il progetto "*Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO*", che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) e le seguenti autorizzazioni:
  - a) Permesso di costruire (DPR 380/2001) del Comune di Ascoli Piceno;
  - b) Autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la messa in riserva (operazione R13) e il recupero (operazioni R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi.
- 2) Di approvare il *Rapporto istruttorio* di Prot. N.13189 del 22/06/2026 che si allega materialmente alla presente e quindi pubblicato con la stessa Determinazione.

- 3) Di approvare con il presente provvedimento gli elaborati elencati nel paragrafo 5 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.13189 del 22/06/2026.
- 4) Di esprimere, in considerazione del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.13189 del 22/06/2026, giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.25, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto "*Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO*" della ENERGY BOOST SRL (P.IVA 02097900449).
- 5) Di stabilire, ai sensi dell'art.25, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'efficacia temporale del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) in 5 anni dalla data del presente Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- 6) Di stabilire ai sensi dell'art.25, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. le seguenti condizioni ambientali per la ENERGY BOOST SRL:
  - a) l'impianto deve essere realizzato e gestito come descritto negli elaborati approvati, elencati al paragrafo 5 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.13189 del 22/06/2026;
  - b) deve essere rispettato il *Piano di monitoraggio ambientale e controllo* Rev.02 del 16/02/2026;
  - c) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni indicate nel parere ARPAM di Prot. N.12340 del 14/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8108 del 14/04/2026):
    - i. *La ditta deve adottare tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente e deve assicurare un tempestivo intervento in caso di imprevisti.*
    - ii. *L'attività di controllo deve essere condotta secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per le valutazioni delle PM10, PM2,5, silice cristallina libera nel particolato PM 2,5 e PM10 e impatto acustico.*
    - iii. *I prelievi, le analisi e le misure devono essere effettuati da laboratori competenti, secondo le previste metodiche ufficiali.*
    - iv. *Durante le campagne di monitoraggio della qualità dell'aria dovranno essere rilevati i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche (temperatura e umidità dell'aria, direzione e velocità dei venti, pressione barometrica).*
    - v. *La data dei campionamenti deve essere comunicata all'ARPAM (Servizio Territoriale di Ascoli Piceno) con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.*
    - vi. *I risultati dei campionamenti devono essere trasmessi alla Provincia (Settore II) e all'ARPAM entro 30 giorni dalla data del relativo rapporto di prova.*
    - vii. *Eventuali variazioni tecniche o gestionali suscettibili di influire sui livelli sonori dell'area dovranno essere accompagnate da opportune valutazioni fonometriche."*
  - d) Ai fini delle verifiche di ottemperanza ai sensi dell'art.28, commi 3 e 7-bis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. deve essere trasmessa entro 30 giorni (dalla data di conclusione) alla Provincia di Ascoli Piceno e all'ARPAM la documentazione riguardante il collaudo e la certificazione di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto come descritto negli elaborati approvati, elencati al paragrafo 5 del *Rapporto istruttorio* di Prot. N.13189 del 22/06/2026 (comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto approvato e alle condizioni ambientali prescritte).
- 7) Di dare atto che il presente *Provvedimento autorizzatorio unico* (PAU), ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., comprende il permesso di costruire, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito con i seguenti atti:
  - a) Permesso Di Costruire (art.10 DPR 380/2001) n.29/2026 del Comune di Ascoli Piceno (rif. Prot. Prov. N.13098 del 19/09/2026);
  - b) Prot. N.2201 del 30/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.7071 del 30/03/2026) di RFI S.P.A., ai sensi dell'art.58 del DPR 753/80;
  - c) Prot. N.9445 del 26/06/2025 (rif. Prot. Prov. N.12786 del 26/06/2025) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
- 8) Di dare atto che il presente *Provvedimento autorizzatorio unico* (PAU), ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., comprende l'autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in oggetto per la messa in riserva

(operazione R13) e il recupero (operazioni R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni contenute nei seguenti atti:

- a) "Quadro prescrittivo" di Prot. N.12220 del 10/06/2026 ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. unitamente a:
  - *Procedura operativa per l'assegnazione dei codici EER ai rifiuti*
  - *Procedura operativa accettazione rifiuti e gestione EoW alluminio*
  - *Procedura operativa accettazione rifiuti e gestione EoW vetro*
  - *Planimetria stoccaggio e lavorazione rifiuti (TAV.05 Rev.3 del 26/08/2025)*
- b) "Limiti e prescrizioni emissioni in atmosfera (Art.269 del D.Lgs 152/2006)" di Prot. N.12223 del 10/06/2026 unitamente a:
  - *Procedura operativa (Rev.0 del 18/02/2025)*
  - *Planimetria impianto (Tav.9 Rev.3 del 26/08/2025)*

9) Di dare atto che sono allegati come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, e quindi pubblicati con la stessa:

- a) *Rapporto istruttorio* di Prot. N.13189 del 22/06/2026
- b) Permesso Di Costruire (art.10 DPR 380/2001) n.29/2026 del Comune di Ascoli Piceno (rif. Prot. Prov. N.13098 del 19/09/2026);
- c) Prot. N.2201 del 30/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.7071 del 30/03/2026) di RFI S.P.A., ai sensi dell'art.58 del DPR 753/80;
- d) Prot. N.9445 del 26/06/2025 (rif. Prot. Prov. N.12786 del 26/06/2025) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
- e) "Quadro prescrittivo" di Prot. N.12220 del 10/06/2026 ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. unitamente a:
  - *Procedura operativa per l'assegnazione dei codici EER ai rifiuti*
  - *Procedura operativa accettazione rifiuti e gestione EoW alluminio*
  - *Procedura operativa accettazione rifiuti e gestione EoW vetro*
  - *Planimetria stoccaggio e lavorazione rifiuti (TAV.05 Rev.3 del 26/08/2025)*
- f) "Limiti e prescrizioni emissioni in atmosfera (Art.269 del D.Lgs 152/2006)" di Prot. N.12223 del 10/06/2026 unitamente a:
  - *Procedura operativa (Rev.0 del 18/02/2025)*
  - *Planimetria impianto (Tav.9 Rev.3 del 26/08/2025)*

10) Di rappresentare che il controllo delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento autorizzativo unico (PAU), ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., competono:

- a) alla Provincia di Ascoli Piceno che si avvale del supporto tecnico, ai sensi della LR 60/97, dell'ARPAM, per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al punto 6 (valutazione di impatto ambientale);
- b) al Comune di Ascoli Piceno, per la verifica del Permesso Di Costruire n.29/2026;
- c) alla Provincia di Ascoli Piceno che si avvale del supporto tecnico, ai sensi della LR 60/97, dell'ARPAM, la verifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 e dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

11) Di richiamare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

12) Di provvedere a notificare tramite PEC il presente atto alla ENERGY BOOST SRL, al Comune di Ascoli Piceno, all'ARPAM, nonché agli altri enti coinvolti nel procedimento.

13) Di dare atto che il Segretario Generale della Provincia con Determinazione N.287 (Reg. Gen.) del 09/04/2026 ha delegato al Dott. Gianni Giantomassi le funzioni con poteri di firma di provvedimenti finali, a rilevanza esterna, di competenza del Settore II.

14) Di attestare che dal presente atto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Ascoli Piceno.

Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
*Dott. Gianni Giantomassi*

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

La Elevata Qualificazione con delega di firma, ai sensi dell'art 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art.11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 769 del 22/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Ascoli Piceno, lì 22/06/2026

La Elevata Qualificazione con delega di firma

GIANTOMASSI GIANNI

---

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Fascicolo 17.8.7/2024/ZPA/14030

**Oggetto:** Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU).  
**Ditta ENERGY BOOST SRL. Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO. Rapporto istruttorio.**

## 1) Identificazione impianto

Denominazione impianto	Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi
Ragione sociale	ENERGY BOOST SRL (P.IVA 02097900449)
Sede legale	Via Dino Angelini n.62B/64 Ascoli Piceno (AP)
Ubicazione dell'impianto	Via del Commercio Comune di Ascoli Piceno (AP) Foglio di mappa n.79, particelle n.76 e n.247
Rifiuti ammissibili all'impianto	I rifiuti in ingresso sono rappresentati da "RAEE professionali" e "RAEE domestici" ricompresi nella categoria 4 dell'Allegato I al D.Lgs 49/2014, prodotti sia dalla stessa ditta ENERGY BOOST che provenienti da terzi, identificati dai seguenti codici EER: EER 160214 apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13* (pannelli fotovoltaici a fine vita) EER 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (parti/componenti di pannelli fotovoltaici a fine vita) EER 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 21.01.21, 20.01.23, 20.01.35 (pannelli fotovoltaici a fine vita)
Potenzialità di trattamento	La potenzialità massima oraria di trattamento è di 4 t; La potenzialità massima giornaliera di trattamento è di 64 t (considerando 2 turni lavorativi di 8 ore/ciascuno); La potenzialità massima annuale di trattamento è di 16.000 t (considerando 250 giorni lavorativi/anno)
Potenzialità di stoccaggio	La potenzialità massima stoccabile istantaneamente (R13) è di 471,2 t La potenzialità massima stoccabile annualmente (R13) è di 16.000 t
EoW	Il processo di lavorazione dei pannelli fotovoltaici a fine vita consente il recupero dei seguenti materiali (EoW): ▪ EoW di alluminio qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (Ue) n.333/2011; ▪ EoW di vetro qualora conformi ai criteri previsti dal Reg. (UE) n. 1179/2012.
Garanzie finanziarie	Da presentare in base ai quantitativi autorizzati con il presente provvedimento secondo le modalità indicate al paragrafo 6 del "Quadro prescrittivo".

## 2) Riferimenti normativi

- Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
  
- D.Lgs N.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- D.Lgs N.46 del 04/03/2014 "Attuazione della direttiva 201075/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- Legge N.447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Regio Decreto N.1265 del 27/07/1934 "Testo unico delle leggi sanitarie";
- Decreto N.141 del 26/05/2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152;
- DM 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- Legge regionale N.10 del 17/05/1999 che delega alle Province le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- Legge regionale N.24 del 12/10/2009 *"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- D.G.R. N.515 del 16/04/2012 *"Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (eccetto discariche)"*;
- Legge Regionale 9 maggio 2019 n.11 *"Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale"*.
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato con DAALR N.128 del 14/04/2015.
- Deliberazione della Giunta Regionale N.36 del 22/01/2024, modificata con Deliberazione della Giunta Regionale N.1201 del 28/07/2025, di *"Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11"*.

### 3) Istruttoria

#### 3.1 Assoggettamento a valutazione di impatto ambientale (VIA)

Con Determinazione N.58 (Reg. Gen.) del 17/02/2025, dello scrivente Settore, è stata conclusa con l'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto per un *"Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO"*, presentato dalla ENERGY BOOST SRL il 18/11/2024 (rif. Prot. Prov. N.23401 del 19/11/2024) in considerazione:

- di un probabile impatto per le matrici ambientali aria e rumore, come evidenziato nei pareri espressi dagli Enti coinvolti, in specifico da:
  - ARPAM con Prot. N.88 del 03/01/2025 (rif. Prot. Prov. N.86 del 03/01/2025);
  - AST Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno, con Prot. N.109628 del 17/12/2024 (rif. Prot. Prov. N.25768 del 17/12/2024);
- del *"parere urbanistico non favorevole"* del PICENO CONSIND di Prot. N.3224 del 13/12/2024 (rif. Prot. Prov. N.25572 del 13/12/2024);
- di una situazione al contorno dell'impianto diversa da quella analizzata nello Studio Preliminare Ambientale e nelle relative valutazioni previsionali per l'impatto acustico e per la dispersione degli inquinanti in atmosfera che necessitano di un rilevante approfondimento;
- del principio di precauzione, principio cardine del diritto comunitario in tema ambientale e di salute pubblica, la cui protezione può risultare vana se non si interviene in via preventiva o precauzionale.

Dato atto che:

- con Prot. N.23874 del 22/11/2024 è stata disposta, dal 25/11/2024 al 25/12/2024, la pubblicazione sul sito web della Provincia di Ascoli Piceno dell'istanza in oggetto (unitamente a tutti gli elaborati presentati), ai sensi del predetto art.19 del D.Lgs 152/2006;
- il 07/12/2024 (rif. Prot. Prov. N.24991 del 09/12/2024) la signora Yarina Martin Diaz titolare del bar *"Los Pinos"* in via Piceno Aprutina ha trasmesso le osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006;
- il 09/12/2024 (rif. Prot. Prov. N.25095 del 10/12/2024) la signora Scilla Angelini in qualità di Amministratore delegato della NUOVALUDUS S.S.D. a r.l., ha trasmesso le osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006;
- il 13/12/2024 (rif. Prot. Prov. N.25630 del 16/12/2024) il geom. Fedele Stefano, tecnico incaricato dalla Sig. Casciani Anna ha trasmesso le osservazioni ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 152/2006.

#### 3.2 Istanza art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

- la ENERGY BOOST SRL ha trasmesso il 20/02/2025 (Rif. Prot. Prov. N.3263 del 20/02/2025) istanza di avvio del procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per lo stesso progetto *"Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO"*;
- con Prot. N.3366 del 21/02/2025 è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per le verifiche di completezza documentale;
- con Prot. N.6352 del 28/03/2025 è stata effettuata la richiesta di completamento istanza ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la ENERGY BOOST SRL ha trasmesso il 29/04/2025 (Rif. Prot. Prov. N.8580 del 29/04/2025) gli elaborati, a completamento dell'istanza in premessa, richiesti con Prot. N.6352 del 28/03/2025;

- con Prot. N.8761 del 30/04/2025 è stata comunicata, ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la pubblicazione (dal 05/05/2025 al 04/06/2025) sul sito web della Provincia dell'avviso inerente il progetto in oggetto, di cui all'art.23, comma 1, lett. e), dello stesso D.Lgs;
- non sono pervenute osservazioni;
- la ENERGY BOOST SRL il 20/05/2025 (rif. Prot. Prov. N.10144 del 21/05/2025) e il 29/05/2025 (rif. Prot. Prov. N.10883 del 30/05/2025) ha trasmesso ulteriori elaborati integrativi in riscontro alla richiesta del Comune di Ascoli Piceno di Prot. N.32592 del 18/04/2025 (rif. Prot. Prov. N.8050 del 18/04/2025) pervenuta oltre il termine stabilito (23/03/2025) dall'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con avviso di Prot. N.11318 del 06/06/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 27/06/2025;
- il PICENO CONSIND con Prot. N.1646 del 07/07/2025 (rif. Prot. Prov. N.13727 del 07/07/2025) ha trasmesso la Delibera del Comitato Direttivo n.159 del 03/07/2025;
- con Prot. N.14716 del 18/07/2025 è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 27/06/2025 con contestuale richiesta degli elaborati integrativi;
- la ENERGY BOOST SRL il 28/07/2025 (rif. Prot. Prov. N.15364 del 29/07/2025) ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti nella conferenza dei servizi del 27/06/2025;
- con avviso di Prot. N.15666 del 01/08/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 03/09/2025;
- il COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO con Prot. N.8479 del 04/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.15797 del 04/08/2025) ha richiesto chiarimenti;
- la RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona con Prot. N.70 del 18/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.16505 del 19/08/2025) ha formulato una richiesta di integrazione documentale;
- con Prot. N.167562 del 22/08/2025 è stata rinviata la predetta conferenza di servizi chiedendo nel contempo alla ENERGY BOOST S.r.l. di trasmettere (entro il 21/09/2025) i seguenti elaborati:
  - chiarimenti richiesti dal COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO con Prot. N.8479 del 04/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.15797 del 04/08/2025);
  - elaborati richiesti dalla RFI – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona con Prot. N.70 del 18/08/2025 (rif. Prot. Prov. N.16505 del 19/08/2025);
- con Prot. N.20260 del 08/10/2025 è stata comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. del procedimento in premessa in considerazione della mancata trasmissione degli elaborati richiesti con il predetto Prot. N.167562 del 22/08/2025;
- la ENERGY BOOST SRL il 17/10/2025 (rif. Prot. Prov. N.20998 del 17/10/2025) ha trasmesso ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/90 e s.m.i. gli elaborati integrativi richiesti con Prot. N.167562 del 22/08/2025;
- con Prot. N.21522 del 24/10/2025 è stato disposto, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'avvio di una nuova consultazione del pubblico per 15 giorni, dal 27/10/2025 al 11/11/2025;
- il 05/11/2025 (rif. Prot. N.22395 del 05/11/2025) sono pervenute le osservazioni della Sig.ra Angelini Scilla (pubblicate sul sito web della Provincia);
- il 19/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23498 del 20/11/2025) è pervenuta una nota della ENERGY BOOST S.r.l. di riscontro alle predette osservazioni;
- con avviso di Prot. N.23906 del 26/11/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 16/12/2025;
- il 05/12/2025 (rif. Prot. N.24779 del 09/12/2025) è pervenuta la richiesta della Sig.ra Angelini Scilla di *“ritirare le proprie osservazioni Prot 22395 del 05/11/2025, considerando le stesse caducate e rappresentando che la scrivente non ha nulla in contrario o da opporre alla realizzazione del suddetto impianto”*;
- la conferenza di servizi del 16/12/2025 si è conclusa accogliendo la richiesta della ENERGY BOOST SRL di sospensione del procedimento per acquisire i chiarimenti e le integrazioni richiesti da AST ed ARPAM, come dettagliato nel verbale di Prot. N.26123 del 24/12/2025 della stessa conferenza di servizi;
- la ENERGY BOOST SRL il 20/02/2026 (rif. Prot. Prov. N.4173 del 23/02/2026) ha trasmesso:
  - *Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) Rev.00 del 20/02/2026;*
  - *Modellazione diffusione poveri in aria Rev.03 del 16/02/2026;*
  - *Piano di monitoraggio ambientale e controllo Rev.02 del 16/02/2026;*
- con avviso di Prot. N.5098 del 06/03/2026 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 15/04/2026;
- con Prot. N.8401 del 17/04/2026 è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 15/04/2026;
- il Comune di Ascoli Piceno con Prot. N.54647 del 18/06/2026 (rif. Prot. Prov. N.13098 del 19/09/2026) ha trasmesso il Permesso Di Costruire (art.10 DPR 380/2001) n.29/2026.

### 3.3 Pareri acquisiti

La conferenza di servizi del 15/04/2026 (Prot. Prov. N.8401 del 17/04/2026) ha acquisito i seguenti:

- a) Pareri favorevoli di:
  - Prot. N.9445 del 26/06/2025 (rif. Prot. Prov. N.12786 del 26/06/2025) della Soprintendenza per il "solo specifico aspetto della tutela archeologica";
  - Prot. N.1566355 del 15/12/2025 (rif. Prot. Prov. N.25375 del 15/12/2025) della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud, che rappresenta che "qualora si dovesse prevedere, in alternativa all'allontanamento superficiale delle acque bianche meteoriche, uno scarico interferente con il demanio idrico del Fiume Tronto dovrà essere oggetto di specifica istanza di concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art. 30 della L.R. n. 05/2006 e s.m.i.";
  - Prot. N.2453 del 06/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.5131 del 06/03/2026) del Ministero dell'Interno - Comando dei VV.FF. di Ascoli Piceno, con allegato il "parere formale di competenza" di Prot. N.565 del 20/01/2026 (trasmesso alla ENERGY BOOST SRL);
  - Prot. N.2201 del 30/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.7071 del 30/03/2026) della RFI S.P.A.;
  - Prot. N.12340 del 14/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8108 del 14/04/2026) dell'ARPAM;
  - Prot.5832 del 15/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8142 del 15/04/2026) della CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI;
  - Prot. N.36423 del 15/04/2026 dell'AST e Prot. N.12458 del 15/04/2026 dell'ARPAM (rif. Prot. Prov. N.8166 del 15/04/2026)
- b) Pareri favorevoli acquisiti nella conferenza di servizi del 16/12/2025 (verbale Prot. N.26123 del 24/12/2025) e confermati nella conferenza di servizi del 15/04/2026 (Prot. Prov. N.8401 del 17/04/2026):
  - Piceno Consind
  - Comune di Ascoli Piceno
- c) Pareri favorevoli acquisiti, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.:
  - Regione Marche Settore Fonti energetiche, rifiuti
  - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

### 3.4 Motivazioni del procedimento

Il procedimento per il rilascio del "Provvedimento autorizzatorio unico" è disciplinato ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della LR 11/2019.

La predetta istanza ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006, e s.m.i. che ricomprende l'autorizzazione al trattamento rifiuti ai sensi dell'art.208 dello stesso D.Lgs 152/2006 e del Permesso di costruire del Comune di Ascoli Piceno ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.

Per il procedimento di VIA, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto in premessa la competenza è della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi dell'art.3 della LR 11/2019 in quanto lo stesso progetto:

- è compreso nell'Allegato B2 punto 7 lettera o ("*Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9 della parte quarta del d.lgs. 152/2006*") della LR 11/2019;
- è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con Determinazione N.58 (Reg. Gen.) del 17/02/2025 che ne ha stabilito l'assoggettamento a VIA.

### 3.5 Osservazioni pervenute ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Evidenziato che:

- con Prot. N.8761 del 30/04/2025 è stata comunicata, ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la pubblicazione (dal 05/05/2025 al 04/06/2025) sul sito web della Provincia dell'avviso inerente il progetto in oggetto, di cui all'art.23, comma 1, lett. e), dello stesso D.Lgs;
- ogni comunicazione in premessa (punto 3.2) è stata inviata anche ai soggetti che hanno presentato osservazioni nel procedimento di screening di VIA di cui al precedente punto 3.1:  
Sig.ra Yarina Martin Diaz (Bar "LOS PINOS")  
Sig.ra Scilla Angelini (NUOVALUDUS S.S.D. a r.l.)  
Sig.ra Casciani Anna
- non sono comunque pervenute osservazioni ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- nessuno dei predetti soggetti ha partecipato alle conferenze di servizi indette ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con Prot. N.21522 del 24/10/2025 è stato disposto, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'avvio di una nuova consultazione del pubblico per 15 giorni, dal 27/10/2025 al 11/11/2025;
- il 05/11/2025 (rif. Prot. N.22395 del 05/11/2025) sono pervenute le osservazioni della Sig.ra Angelini Scilla;
- il 19/11/2025 (rif. Prot. Prov. N.23498 del 20/11/2025) è pervenuta una nota della ENERGY BOOST S.r.l. di riscontro alle predette osservazioni;

- con avviso di Prot. N.23906 del 26/11/2025 è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 16/12/2025;
- il 05/12/2025 (rif. Prot. N.24779 del 09/12/2025) è pervenuta la richiesta della Sig.ra Angelini Scilla di *“ritirare le proprie osservazioni Prot 22395 del 05/11/2025, considerando le stesse caducate e rappresentando che la scrivente non ha nulla in contrario o da opporre alla realizzazione del suddetto progetto”*.

Si rappresenta pertanto che non ci sono osservazioni da esaminare ai sensi dell'art.27-bis, comma 4 e comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., pur evidenziando l'irritualità del “ritiro delle osservazioni” presentato il 05/11/2025 (rif. Prot. N.22395 del 05/11/2025) dalla Sig.ra Angelini.

### **3.6 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (DAALR 128/2015) della Regione Marche**

Trattasi del progetto di un impianto per la messa in riserva (operazione R13) e il recupero (operazioni R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da RAEE non pericolosi (moduli fotovoltaici a fine vita) al fine di recuperarne le varie componenti (alluminio, vetro, plastica, metalli non ferrosi e silicio).

Il Capitolo 12 del PRGR Marche fornisce gli indirizzi per la definizione e l'applicazione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti secondo i disposti dettati dalla normativa vigente.

L'impianto di che trattasi è classificato in base alla Tabella 12.4-1 come *“D9 Selezione e recupero RAEE”*.

Per le *“Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste”* viene precisato che *“Gli impianti compresi nella categoria E e D possono trovare opportunità localizzative sia nelle aree destinate ad insediamenti produttivi che nelle aree miste, mentre per gli impianti della categoria B la preferenzialità riguarda solo le aree destinate ai soli insediamenti produttivi. In queste aree, gli impianti compresi nelle categorie B, D, E possono trovare opportunità localizzative anche se industrie insalubri.”*

Nell'elaborato *“Approfondimenti criteri localizzativi”* (Rev.00 del 22/07/2025) viene posto in evidenza per il *“fattore case sparse”* (Livello di prescrizione: *“Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE”*) che:

*“Nell'intorno sono presenti alcune abitazioni sparse di cui, la più vicina, ubicata a qualche decina di metri. Alla stessa distanza è presente anche una palestra. Dalla valutazione dell'impatto acustico e della dispersione delle polveri risulta che i limiti di legge sono rispettati presso tali recettori in modo tale da garantire la salute pubblica sia dei lavoratori che dei residenti della zona oltre che dei frequentatori delle attività limitrofe (palestra, negozi, ecc.).”*

Viene poi approfondito: *“Energy Boost S.r.l. ha effettuato tutte le valutazioni necessarie (ad es. acustica, dispersione delle polveri) con lo scopo di preservare la salute sia dei lavoratori che dei recettori che gravitano nell'intorno del proprio stabilimento, sia in qualità di residenti che di usufruttori della palestra che delle attività di servizi e commerciali limitrofe. Da tali valutazioni, non sono emerse criticità per il rispetto dei limiti di legge. Le misure di prevenzione e protezione che saranno messe in atto, descritte nello Studio di Impatto Ambientale e nel Piano di Monitoraggio Ambientale, garantiscono la attenuazione degli impatti sulle civili abitazioni ed, in generale, sulla sanità pubblica.”*

Per il fattore *“Tutela della qualità dell'aria (Piano regionale per la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria)”* (Livello di prescrizione: *“Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE”*) che: *“L'impianto produce emissioni in atmosfera che non compromettono in maniera significativa la qualità dell'aria.”*

Viene poi approfondito: *Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, Energy Boost S.r.l. ha previsto le seguenti azioni da porre in essere:*

- *Si è dotata di due impianti di abbattimento delle emissioni con filtri a maniche;*
- *È stata redatta la Procedura operativa di verifica e manutenzione dei filtri dell'impianto – per la manutenzione interna;*
- *È prevista la regolare attività di manutenzione ordinaria e, se del caso, straordinaria, con la ditta esterna specializzata;*
- *È prevista l'attività di monitoraggio delle emissioni durante le varie fasi di attività:*
  - *monitoraggio ante operam, da farsi per valutare lo stato di fatto della qualità dell'aria;*
  - *monitoraggio in fase di esercizio delle emissioni convogliate (camini E1 e E2). Per la definizione dei valori limiti per le emissioni in atmosfera è stato inserito il parametro silicio considerando sia il dimezzamento del limite in concentrazione sia il flusso di massa di un unico camino;*
  - *monitoraggio in fase di esercizio della qualità dell'aria (punti ST1 e ST2) nei pressi dei recettori prevedendo di mettere in atto azioni già al superamento del 50% del valore limite di legge previsto. Inoltre, si andranno a ricercare sia il PM 10, sia la frazione più fine PM 2,5 che la silice cristallina libera nei filtri campionati.*

*I rifiuti prodotti contenenti silicio sono stoccati all'interno di big bag ben chiusi, a tenuta di polvere, al chiuso o comunque al coperto sotto tettoia, limitando al massimo la possibilità di rilascio all'esterno.”*

### 3.7 Permesso di costruire (DPR 380/2001)

Il PICENO CONSIND con Prot. N.1646 del 07/07/2025 (rif. Prot. Prov. N.13727 del 07/07/2025) ha trasmesso la Delibera del Comitato Direttivo n.159 del 03/07/2025 di ratifica del parere favorevole espresso nella conferenza di servizi del 27/06/2025, così formulato: *“parere urbanistico favorevole al progetto proposto dalla ditta ENERGY BOOST SRL, riguardante l’impianto di messa in riserva(R13) e recupero (R12–R4–R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art.208 del D.Lgs152/2006 e s.m.i. in VIADELCOMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO”*.

La destinazione urbanistica dell’area di intervento è *“mista produttiva e per servizi”*, tuttavia la classificazione acustica del comune di Ascoli Piceno, la zona di intervento rientra in classe V: *“area prevalentemente industriale”*.

La RFI S.P.A. ha trasmesso, ai sensi dell’art.58 del DPR 753/80, l’autorizzazione di Prot. N.2201 del 30/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.7071 del 30/03/2026) con prescrizioni.

Il Comune di Ascoli Piceno nella conferenza di servizi del 27/06/2025 ha espresso parere favorevole al rilascio del Permesso di costruire, confermato nella conferenza di servizi del 15/04/2026.

Lo stesso Comune con Prot. N.54647 del 18/06/2026 (rif. Prot. Prov. N.13098 del 19/09/2026) ha trasmesso il Permesso Di Costruire (art.10 DPR 380/2001) n.29/2026.

### 3.8 Valutazione di impatto ambientale (VIA)

#### a) Parere ARPAM di Prot. N.12340 del 14/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8108 del 14/04/2026)

Sulla base delle criticità espresse dall’ARPAM nella conferenza di servizi del 16/12/2025 (Prot. N.26123 del 24/12/2025) la ENERGY BOOST SRL il 20/02/2026 (rif. Prot. Prov. N.4173 del 23/02/2026) ha trasmesso:

- *Modellazione diffusione polveri in aria Rev.03 del 16/02/2026;*
- *Piano di monitoraggio ambientale e controllo Rev.02 del 16/02/2026.*

ARPAM con Prot. N.12340 del 14/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8108 del 14/04/2026) ha espresso il parere favorevole così formulato:

*“Alla luce della documentazione progettuale esaminata e delle valutazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale, nonché degli approfondimenti degli impatti effettuati sulle emissioni in atmosfera e delle misure di mitigazione proposte, si ritiene che l’impatto sulle matrici ambientali sia stato correttamente valutato in particolare:*

*non si rilevano impatti significativi su:*

1. *Risorsa idrica (assenza di scarichi industriali)*
2. *Suolo e sottosuolo (attività in capannone impermeabilizzato)*

*Gli impatti da traffico risultano trascurabili ed è previsto un piano di monitoraggio ambientale strutturato per la qualità dell’aria ed il rumore.*

*(Rif. interno ID UO Monitoraggio e Valutazione acque e Agenti Fisici n. 2124366 del 14.04.2026)*

*Relativamente alla trattazione della matrice ambientale rumore, come descritta nel Piano di Monitoraggio Ambientale e Controllo (PMA) Rev. 02 del 16/02/2026, si prende atto della proposta della ditta di effettuare una verifica fonometrica entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Tale verifica dovrà accertare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali, almeno in corrispondenza dei punti di monitoraggio già individuati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, in conformità a quanto previsto dalla DGR Marche n. 896/2003 e in linea con quanto proposto dalla ditta stessa.*

*Si prende atto, altresì, che, al fine di gestire eventuali segnalazioni di disturbo acustico, è stata predisposta la “Procedura di gestione delle rimostranze acustiche”.*

*Per quanto sopra, il progetto risulta ambientalmente compatibile, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel capitolo dedicato al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e gestione dell’impianto di recupero proposto dalla ditta Energy Boost Srl. e delle seguenti:*

1. *La ditta deve adottare tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente e deve assicurare un tempestivo intervento in caso di imprevisti.*
2. *L’attività di controllo deve essere condotta secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per le valutazioni delle PM10, PM2,5, silice cristallina libera nel particolato PM 2,5 e PM10 e impatto acustico.*
3. *I prelievi, le analisi e le misure devono essere effettuati da laboratori competenti, secondo le previste metodiche ufficiali.*
4. *Durante le campagne di monitoraggio della qualità dell’aria dovranno essere rilevati i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche (temperatura e umidità dell’aria, direzione e velocità dei venti, pressione barometrica).*
5. *La data dei campionamenti deve essere comunicata all’ARPAM (Servizio Territoriale di Ascoli Piceno) con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.*
6. *I risultati dei campionamenti devono essere trasmessi alla Provincia (Settore II) e all’ARPAM entro 30 giorni dalla data del relativo rapporto di prova.*
7. *Eventuali variazioni tecniche o gestionali suscettibili di influire sui livelli sonori dell’area dovranno essere accompagnate da opportune valutazioni fonometriche.”*

b) Parere AST di Prot. N.36423 del 15/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8166 del 15/04/2026)

Sulla base delle criticità espresse dall'AST nella conferenza di servizi del 16/12/2025 (Prot. N.26123 del 24/12/2025) la ENERGY BOOST SRL il 20/02/2026 (rif. Prot. Prov. N.4173 del 23/02/2026) ha trasmesso:

- *Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) Rev.00 del 20/02/2026.*

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno ha espresso il parere favorevole di Prot. N.36423 del 15/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8166 del 15/04/2026), con allegato (come parte integrante) il parere del Servizio Epidemiologia Ambientale dell'ARPAM di Prot. N.12458 del 15/04/2026.

Detto parere favorevole, sulla base del contributo istruttorio del Servizio Epidemiologia Ambientale dell'ARPAM, è stato così formulato:

*“per quanto di specifica competenza sanitaria non si ravvisano nel complesso elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in progetto e si accoglie favorevolmente l'approccio cautelativo del proponente circa la previsione, nell'ambito del piano di monitoraggio ambientale, della verifica dei risultati desunti dallo studio di impatto ambientale, sia in fase di cantiere che in esercizio”.*

c) Conclusione procedimento di VIA

Preso atto dei predetti pareri favorevoli di ARPAM ed AST, può essere espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.25, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il progetto *“Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO”*, nel rispetto degli elaborati di progetto presentati dalla ENERGY BOOST SRL e delle condizioni ambientali previste dalle *“Linee Guida VIA”* approvate dalla Regione Marche con Deliberazione della Giunta Regionale n.36 del 22/01/2024 e modificate con DGR 1201 del 28/07/2025.

#### 4) Conclusione del procedimento.

Nel caso di procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il procedimento ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Il provvedimento autorizzatorio unico (PAU), dunque, comprende il provvedimento di VIA, il permesso di costruire e l'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la messa in riserva (operazione R13) e il recupero (operazioni R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi presso sito in Via del Commercio nel Comune di Ascoli Piceno (AP), gestito dalla ENERGY BOOST SRL.

#### 4.1 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Sulla base della documentazione presentata dalla ENERGY BOOST SRL e delle conclusioni della conferenza di servizi del 15/04/2026 (Prot. Prov. N.8401 del 17/04/2026), del parere ARPAM di Prot. N.12340 del 14/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8108 del 14/04/2026) e del parere AST di Prot. N.36423 del 15/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8166 del 15/04/2026) è possibile esprimere **giudizio positivo di compatibilità ambientale** ai sensi dell'art.25, commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- a) il provvedimento di VIA ha una durata di **5 anni** dalla data di adozione del PAU ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- b) l'impianto deve essere realizzato e gestito come descritto negli elaborati approvati, elencati al successivo paragrafo 5;
- c) deve essere rispettato il *Piano di monitoraggio ambientale e controllo Rev.02 del 16/02/2026*;
- d) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni indicate nel parere ARPAM di Prot. N.12340 del 14/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8108 del 14/04/2026):
  - i. *La ditta deve adottare tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente e deve assicurare un tempestivo intervento in caso di imprevisti.*
  - ii. *L'attività di controllo deve essere condotta secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) per le valutazioni delle PM10, PM2,5, silice cristallina libera nel particolato PM 2,5 e PM10 e impatto acustico.*
  - iii. *I prelievi, le analisi e le misure devono essere effettuati da laboratori competenti, secondo le previste metodiche ufficiali.*
  - iv. *Durante le campagne di monitoraggio della qualità dell'aria dovranno essere rilevati i dati relativi alle condizioni meteo-climatiche (temperatura e umidità dell'aria, direzione e velocità dei venti, pressione barometrica).*
  - v. *La data dei campionamenti deve essere comunicata all'ARPAM (Servizio Territoriale di Ascoli Piceno) con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.*
  - vi. *I risultati dei campionamenti devono essere trasmessi alla Provincia (Settore II) e all'ARPAM entro 30 giorni dalla data del relativo rapporto di prova.*
  - vii. *Eventuali variazioni tecniche o gestionali suscettibili di influire sui livelli sonori dell'area dovranno essere accompagnate da opportune valutazioni fonometriche.”*

- e) ai fini delle verifiche di ottemperanza ai sensi dell'art.28, commi 3 e 7-bis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. deve essere trasmessa alla Provincia di Ascoli Piceno e all'ARPAM la documentazione riguardante il collaudo e la certificazione di regolare esecuzione dei seguenti lavori (comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto approvato e alle condizioni ambientali prescritte) **entro 30 giorni** dalla data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto come descritto negli elaborati approvati, elencati al successivo paragrafo 5.

Si dà atto che la verifica di ottemperanza delle predette condizioni ambientali compete alla Provincia di Ascoli Piceno che si avvale del supporto tecnico, ai sensi della LR 60/97, dell'ARPAM.

#### 4.2 Permesso di costruire (DPR 380/2001) del Comune di Ascoli Piceno

Sulla base della documentazione presentata dalla ENERGY BOOST SRL e delle conclusioni della conferenza di servizi del 15/04/2026 (Prot. Prov. N.8401 del 17/04/2026), è possibile comprendere nel provvedimento autorizzativo il Permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001.

Devono essere rispettate le condizioni stabilite con i seguenti atti, che si allegano come parte integrante e sostanziale al provvedimento di PAU:

- Permesso Di Costruire (art.10 DPR 380/2001) n.29/2026 del Comune di Ascoli Piceno (rif. Prot. Prov. N.13098 del 19/09/2026);
- Prot. N.2201 del 30/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.7071 del 30/03/2026) di RFI S.P.A., ai sensi dell'art.58 del DPR 753/80;
- Prot. N.9445 del 26/06/2025 (rif. Prot. Prov. N.12786 del 26/06/2025) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Si dà atto che la verifica del Permesso Di Costruire n.29/2026 compete al Comune di Ascoli Piceno.

#### 4.3 Autorizzazione art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Sulla base della documentazione presentata dalla ENERGY BOOST SRL e delle conclusioni della conferenza di servizi del 15/04/2026 (Prot. Prov. N.8401 del 17/04/2026) e del parere ARPAM di Prot. N.12340 del 14/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8108 del 14/04/2026) è possibile comprendere nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la messa in riserva (operazione R13) e il recupero (operazioni R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi, in Via del Commercio nel Comune di Ascoli Piceno (AP), gestito dalla ENERGY BOOST SRL, nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e limiti stabiliti con i seguenti atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione:

- "**Quadro prescrittivo**" di **Prot. N.12220 del 10/06/2026** ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. unitamente a:  
*Procedura operativa per l'assegnazione dei codici EER ai rifiuti*  
*Procedura operativa accettazione rifiuti e gestione EoW alluminio*  
*Procedura operativa accettazione rifiuti e gestione EoW vetro*  
*Planimetria stoccaggio e lavorazione rifiuti (TAV.05 Rev.3 del 26/08/2025)*
- "**Limiti e prescrizioni emissioni in atmosfera (Art.269 del D.Lgs 152/2006)**" di **Prot. N.12223 del 10/06/2026** unitamente a:  
*Procedura operativa "Verifica e manutenzione dei filtri dell'impianto di trattamento" (Rev.0 del 18/02/2025)*  
*Planimetria impianto (Tav.9 Rev.3 del 26/08/2025)*

Si dà atto che la verifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.208 e dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., compete alla Provincia di Ascoli Piceno che si avvale del supporto tecnico, ai sensi della LR 60/97, dell'ARPAM.

### 5) Elenco elaborati approvati

Elaborati istanza di Pau (art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)			
	Rev.		Descrizione
1)	0	Feb.2025	Istanza di avvio Procedimento Autorizzatorio Unico art.27-bis
2)	0	Feb.2025	Copia dell'avviso da pubblicare su sito web autorità competente
3)	0	Feb.2025	Dichiarazione antimafia
4)	0	Lug.2025	Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il valore dell'opera
5)	0	Feb.2025	Elenco enti interessati dal procedimento
6)	0	Feb.2025	Procura speciale
7)	0	Feb.2025	Consenso al trattamento dei dati personali
8)	0	Feb.2025	Computo metrico
Elaborati Valutazione Impatto Ambientale (VIA)			
9)	1	Lug.2025	Studio di impatto ambientale
10)	0	Feb.2025	Sintesi non tecnica
11)	2	Feb.2026	Piano di monitoraggio ambientale e controllo
12)	3	Feb.2026	Modellazione diffusione polveri in aria
13)	0	Feb.2026	Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario
14)	0	Lug.2025	Procedura gestione rimostranze acustiche
15)	1	Feb.2025	Valutazione previsionale di impatto acustico in ambiente esterno
16)	0	Lug.2025	Approfondimento criteri localizzativi

<b>Elaborati autorizzazione unica (art.208 D.Lgs 152/2006)</b>			
17)	0	Feb.2025	Istanza autorizzazione art.208 D.lgs 152/2006 e s.m.i.
18)	1	Lug.2025	Relazione tecnica specifica art.208 D.Lgs 152/2006
19)	0	Feb.2025	Relazione tecnica illustrativa
20)	0	Feb.2025	Relazione tecnica emissioni in atmosfera
21)	0	Feb.2025	Procedura operativa manutenzione filtri
22)	0	Feb.2025	Scheda tecnica aspirazione e filtri
23)	0	Feb.2025	Documentazione fotografica stato ante operam
24)	0	Lug.2025	Procedura assegnazione codice EER
25)	0	Lug.2025	Relazione di verifica requisiti tecnici D. Lgs. 49/2014 (Allegati VII e VIII)
26)	1	Lug.2025	Piano di gestione delle emergenze interno
27)	1	Lug.2025	Piano di ripristino ambientale
28)	0	Feb.2025	Procedura EoW alluminio
29)	0	Feb.2025	Procedura Eow vetro
30)	1	Feb.2025	TAV.00 Inquadramento territoriale
31)	2	Lug.2025	TAV.02 Planimetria stato di fatto e di progetto
32)	2	Lug.2025	TAV.03 Comparazione interventi
33)	3	Ago.2025	TAV.04 Interventi area esterna e viabilità
34)	3	Ago.2025	TAV.05 Indicazione stoccaggio e lavorazione rifiuti
35)	3	Ago.2025	TAV.06 Impianti stato di fatto e di progetto
36)	1	Feb.2025	TAV.07 Prospetti e sezioni ante operam
37)	3	Ago.2025	TAV.08 Prospetti e sezioni stato di progetto
38)	1	Ago.2025	TAV.09 Impianto di aspirazione
39)	3	Ago.2025	TAV.10 Recinzioni stato di progetto
40)	3	Ago.2025	TAV.11 Fascia di rispetto ferrovia
41)	0	Ott.2025	TAV.12 Antincendio
42)	0	Ott.2025	Valutazione progetto antincendio
<b>Elaborati Permesso di costruire</b>			
43)	0	Feb.2025	Richiesta permesso di costruire
44)	4	Ago.2025	TAV.01_int. Verifica parametri urbanistici
45)	3	Ago.2025	TAV.13_int. Planimetria lotto di progetto con distacchi da fabbricati e confine
46)	0	Ott.2025	Relazione ai fini dell'ottenimento del parere delle Ferrovie dello Stato

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
Dott. Gianni Giantomassi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



Rif. Prot. n. 15607 del 21/02/2025  
Pratica Edilizia n. PC/16/2025  
Posizione n. 00790076

**PERMESSO DI COSTRUIRE N. 29/2026**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la domanda presentata il 21/02/2025 assunta al protocollo n. 15607, avanzata da:

ANDOLFI PIERFRANCESCO, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 08/02/1978 Codice Fiscale NDLPR78B08H769L residente a Ascoli Piceno (AP) in Corso Vittorio Emanuele n.2

In qualità di legale rappresentante della società

ENERGY BOOST S.r.l., con sede legale nel Comune di Ascoli Piceno (AP) via Dino Angelini n.62B/64, CAP 63100 Partita IVA 02097900449

tendente ad ottenere, come da asseverazione redatta dall'Ing. ADAMOLI RICCARDO, nato/a a TERAMO (TE) il 25/11/1960 domiciliato/a in RUA DELLA CARITA' n. 6 - 63100 ASCOLI PICENO (AP), codice fiscale DMLRCR60S25L103S, il **Permesso Di Costruire** sull'immobile distinto al catasto:  
Foglio 79 Mappale 76-247;

ubicato in VLE DEL COMMERCIO n. snc, per i seguenti lavori:

**ACCERTATO** che la Ditta Richiedente ha titolo, ai sensi di Legge, ad ottenere il richiesto Permesso Di Costruire;

**ACCERTATO** che il procedimento per il rilascio del "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" è disciplinato ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2019;

**VISTI** gli atti istruttori e la documentazione acquisita nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico art.27-bis d.lgs 152/2006 e s.m.i., pubblicati sul sito della Provincia di Ascoli Piceno al seguente link:  
<https://www.provincia.ap.it/it/page/ambiente>

**VISTI** i seguenti atti di assenso presupposti al rilascio del titolo edilizio acquisiti prima e durante la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. come da verbale del 15/04/2026:

- Prot.n.9445 del 26/06/2025 (rif. Prot. Prov. N.12786 del 26/06/2025) della Soprintendenza per il "solo specifico aspetto della tutela archeologica"
- Prot.n.1566355 del 15/12/2025 (rif. Prot. Prov. N.25375 del 15/12/2025) della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud, che rappresenta che "qualora si dovesse prevedere, in alternativa all'allontanamento superficiale delle acque bianche meteoriche, uno scarico interferente con il demanio idrico del Fiume Tronto dovrà essere oggetto di specifica istanza di concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e dell'art.30 della L.R. n.05/2006 e s.m.i.";
- Prot.n.2453 del 06/03/2026 (rif. Prot. Prov. N.5131 del 06/03/2026) del Ministero dell'Interno – Comando dei VV.FF. di Ascoli Piceno;
- Prot.n.2201 del 30/03/2026 (rif. Prot. Prov. N. 7071 del 30/03/2026) della RFI S.P.A.;
- Prot.n.12340 del 14/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8108 del 14/04/2026) dell'ARPAM;
- Prot.n.5832 del 15/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8142 del 15/04/2026) della CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI;
- Prot.n.36423 del 15/04/2026 dell'AST e prot.n. 12458 del 15/04/2026 dell'ARPAM (rif. Prot. Prov. n.8166 del 15/04/2026);
- Pareri favorevoli acquisiti in conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L.241/90 e s.m.i.:
  - Piceno Consind
  - Comune di Ascoli Piceno
  - Regione Marche Settore Fonti energetiche, rifiuti



- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

**PRESO ATTO** del verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi del 15/04/2026 favorevole al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico (PAU), ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., comprendente la Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il permesso di costruire e l'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

**DATO ATTO** che il permesso di costruire richiesto è da rilasciare a titolo gratuito ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera b) del D.P.R. 380/01;

**VISTE** le vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia, in particolare il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** gli strumenti urbanistici vigenti;

**VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale;

**VISTA** la Legge Regionale 20 Aprile 2015 n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia";

**DATO ATTO** che, a norma di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge del 7 agosto 1990 n. 241 non esiste conflitto di interesse fra il responsabile del procedimento, il sottoscritto dirigente, firmatario del presente atto, ed i destinatari finali dello stesso;

**RAVVISATA** la doverosità di procedere, salvi e impregiudicati i diritti di eventuali terzi controinteressati;

## RILASCI A

il Permesso Di Costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001) per **ART.27 - BIS D.LGS 152/2006 E S.M.I. PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO (PAU). IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R12-R4-R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. IN VIA DEL COMMERCIO NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO**

In conformità al progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) come da verbale del 15/04/2026 e sotto l'osservanza vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, nonché, delle prescrizioni ed avvertenze sotto riportate.

Per le nuove costruzioni e per le modifiche a costruzioni esistenti, regolarmente approvati, il proprietario deve comunicare tempestivamente per iscritto, allo Sportello Unico per l'Edilizia, l'avvenuto inizio dei lavori. I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio della presente e terminati entro tre anni dal loro inizio pena la decadenza del Permesso stesso. Se i lavori non saranno ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art.15 terzo comma del D.P.R. N.380/2001, dovrà essere richiesto nuovo Permesso di costruzione, ove ne ricorrano i presupposti, per la parte non ultimata. Nel cantiere dovrà essere apposta una tabella visibile dalle vie pubbliche, indicante gli estremi del presente atto l'oggetto dei lavori, il titolare della licenza, la ditta costruttrice, il progettista, il direttore dei lavori, il calculatore delle strutture nonché il nome dell'installatore dell'impianto elettrico o del progettista dello stesso, ove questo necessita. Appena la costruzione abbia superato il livello del piano stradale, o del piano di campagna, il proprietario deve darne avviso scritto allo Sportello Unico per l'Edilizia perché possa eseguire il controllo dello spicco. I disegni approvati e quant'altro richiesto dalle leggi n. 1086/71 e n. 64/74, nonché dai regolamenti attuativi relativamente alle opere in conglomerato cementizio armato (normale e precompresso) ed in strutture metalliche e alle costruzioni in zone sismiche, debbono sempre trovarsi nel cantiere, fino a che l'edificio sia stato dichiarato abitabile o agibile, per poter essere esibite ad ogni richiesta degli incaricati del Comune. Il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia a mezzo del proprio personale e della Polizia Municipale, ed avvalendosi di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare, esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per controllare la rispondenza al progetto approvato, alle norme delle leggi e dei regolamenti vigenti, e alle modalità fissate nel presente atto. A rendere più efficace l'anzidetta vigilanza è fatto obbligo ai costruttori di permettere l'ispezione nei cantieri da parte del personale incaricato. Ad ultimazione delle opere strutturali il direttore dei lavori, prima di cominciare le opere di finitura, deve darne avviso al Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia e richiedere la visita di controllo da parte del tecnico incaricato, il quale accerterà entro 15 giorni dalla richiesta se la costruzione risponde alle norme edilizie e di igiene vigenti, specie nei riguardi delle condutture di scarico e di quanto non più controllabile a costruzione finita.

Il proprietario nei casi in cui, per qualsiasi ragione, sia costretto ad interrompere la esecuzione dei lavori, deve darne notizia allo Sportello Unico per l'Edilizia e fare eseguire le opere ritenute necessarie per garantire la solidità della parte costruita e per togliere eventuali inconvenienti e sconci. Il proprietario deve altresì comunicare allo Sportello Unico per l'Edilizia, la avvenuta ultimazione



generale dei lavori, domandando la visita definitiva per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità e di ultimazione dell'edificio. I fabbricati di nuova costruzione o che abbiano subito trasformazioni non possono essere occupati se prima non sia stato rilasciato dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia il certificato di agibilità dell'edificio.

**Si rammenta che, come disposto dall'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, i lavori oggetto del presente permesso di costruire dovranno essere iniziati entro UN ANNO dalla data del ricevimento telematico ed ultimati entro TRE ANNI dal loro inizio.**

Decorsi tali termini il Titolo decade di diritto per la parte non eseguita. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio, ove ne ricorrano i presupposti, di nuovo titolo per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse opere non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA (art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).

Eventuali varianti al progetto originario dovranno essere assentite dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia prima della loro esecuzione. Nel caso di varianti al progetto originario il termine d'inizio lavori, rimane immutato rispetto all'atto di assenso iniziale.

### **DISPONE**

la trasmissione in forma telematica del presente permesso alla Provincia di Ascoli Piceno Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale in qualità di autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico (PAU) e la pubblicazione all'Albo Pretorio online con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Ascoli Piceno, 18/06/2026

Il Dirigente  
**Arch. Ugo Galanti**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Direzione Operativa Infrastrutture  
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona  
Ingegneria  
*Il Responsabile*

Spett.le  
Provincia di Ascoli Piceno  
Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Pec: provincia.ascoli@emarche.it

Unità Territoriale Ancona  
ANCONA

p.c. Spett.le  
Energy Boost S.r.l.  
pec: energyboosts.r.l.@legalmail.it

**Oggetto:** Pratica RFI 990857 - Procedimento autorizzatorio unico (PAU). Ditta ENERGY BOOST SRL. Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in via del Commercio nel Comune di Ascoli Piceno. Avviso di indizione conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) per il 03/09/2025.

All: n.1 (Allegato\_prat\_990857.pdf);

Richiedente: Energy Boost S.r.l.

Linea: P.Ascoli - Ascoli

Il sottoscritto Ing. Nicola Aquilanti, in qualità di Responsabile della Struttura Ingegneria, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:

- vista la documentazione progettuale relativa allo scavo;
- visto il dettato dell'art. 58 del DPR 753/80;
- visto il parere rilasciato dall'UT territorialmente competente;
- considerato che vengono garantite la sicurezza dell'esercizio e la conservazione delle opere, degli impianti e della sede ferroviaria, limitatamente agli aspetti relativi al Decreto medesimo;

**A U T O R I Z Z A**

Via Marconi, 44 – 60125 Ancona

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





la realizzazione dell'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi in Via del Commercio nel Comune di Ascoli Piceno.


La presente autorizzazione viene rilasciata nell'adempimento/ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

- prima dell'inizio dei lavori, si dovranno obbligatoriamente prendere preventivi accordi con l'Unità Territoriale di Ancona (c.a. Fabio Abatelli – 3138043710 - pec: rfi-dpr-dtp.an.utan@pec.rfi.it) per redigere apposito verbale inizio lavori. La ditta dovrà comunicare le date di inizio e fine lavori. In mancanza di dette comunicazioni sarà revocata la presente autorizzazione;
- la ditta resta responsabile per eventuali danni che, per effetto della presente autorizzazione, fossero arrecati a beni e persone. Si precisa che ai compiti del Coordinatore alla Sicurezza per la Progettazione (CSP) è stato aggiunto l'obbligo di eseguire la valutazione di bonifica preventiva e sistematica da condurre ai sensi dell'art.91 comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008 per tutta l'area interessata dai lavori, compresa nella fascia di rispetto di 30 metri di distanza dalla più vicina rotaia, nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) oltre a quello di verificarne la presenza all'interno dei Piani Operativo di Sicurezza (POS) redatti dalle imprese;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si riserva la facoltà di emettere ulteriori prescrizioni, in corso d'opera, necessarie per evitare danni all'infrastruttura e garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- a fine lavori dovrà essere trasmessa all'Unità Territoriale di Ancona (c.a. Fabio Abatelli – 3138043710 - pec: rfi-dpr-dtp.an.utan@pec.rfi.it), la dichiarazione di ultimazione lavori asseverata e firmata dal direttore lavori o tecnico responsabile del procedimento, nella quale si attesti che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti, in conformità del progetto autorizzato con prescrizioni impartite;
- successivamente sarà effettuata una visita di constatazione per l'accertamento della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto autorizzato, al fine di permettere ad RFI S.p.A. di emettere il previsto **“Verbale di Regolare Esecuzione”** di tutti i lavori eseguiti che consentirà l'immissione in servizio dell'opera eseguita. Una copia di detto verbale dovrà essere inviata a questa Direzione per gli adempimenti di competenza;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. resta sollevata da qualsiasi reclamo o molestia che dovesse sorgere in dipendenza della presente autorizzazione o da eventuali future modifiche all'assetto plano-altimetrico del binario;




- In caso di modifiche progettuali all'impianto, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate da questa struttura;
- si rimarca il rispetto degli adempimenti prescritti, nel caso di inottemperanza, RFI S.p.A. si riserverà ai sensi del D.P.R. 753/1980, di avviare procedure legali a difesa e tutela della sicurezza dell'esercizio ferroviario.


Distinti saluti

Nicola Aquilanti  



e-mail: g.alcini@rfi.it  
pec: rfi-dpr-dtp.an.ing@pec.rfi.it  
cell. 313 802 6474




SEZIONE X - X STATO ANTE OPERA



SEZIONE X - X STATO DI PROGETTO



LOTTO DEL FABBRICATO - STATO ANTE OPERA




LOTTO DEL FABBRICATO - STATO DI PROGETTO

Area di intervento

Nuova linea acque bianche meteoriche

Linea M.T. (media tensione) esistente interrata



Contatore esistente dismesso \*

\* NOTA: il contatore attualmente è dismesso, in fase di esecuzione dei lavori sarà riattivato e dopo la fine dei lavori sarà nuovamente dismesso.

REGIONE MARCHE  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
COMUNE DI ASCOLI PICENO

COMMITTENTE	ENERGY BOOST SRL
PROGETTO	IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (Pannelli Fotovoltaici)
TITOLO	CONFRONTO STATO DI FATTO E DI PROGETTO DELL'AREA DI INTERVENTO CHE RIENTRA NELLA FASCIA DI RISPETTO DELLA FERROVIA

VAL VIBRATA ENERGIE s.r.l.  
via mutilati e invalidi del lavoro, 43/A - 63100 Ascoli Piceno  
tel : 320-4785788, 335-254459 - email : valvibrataenergiesrl@gmail.com  
P.Iva : 02061160442

PROGETTISTA  
ing. Riccardo Adamoli

SCALA SCALE	TAV.	COMMESSA JOB N°	DIS./DWG.			
VARIE	11					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	PREPARATO	RIESAMINATO	VERIFICATO	VALIDATO
0	PRIMA EMISSIONE	03/05/24		Ing.Adamoli	Ing.Adamoli	Ing.Adamoli
1	SECONDA EMISSIONE	05/02/25		Ing.Adamoli	Ing.Adamoli	Ing.Adamoli
2	TERZA EMISSIONE	04/07/25		Ing.Adamoli	Ing.Adamoli	Ing.Adamoli
3	QUARTA EMISSIONE	26/08/25		Ing.Adamoli	Ing.Adamoli	Ing.Adamoli
4						
5						
6						
7						



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

Lettera inviata solo tramite Posta elettronica  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

*Ascoli Piceno, data del protocollo*

*A*

Provincia di Ascoli Piceno  
[provincia.ascoli@emarche.it](mailto:provincia.ascoli@emarche.it)

*E.p.c. A*

Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale delle Marche c/o Segretariato  
regionale del MiC  
[sr-mar.corepacu@cultura.gov.it](mailto:sr-mar.corepacu@cultura.gov.it)

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Risposta al foglio del*

06/06/2025

*n.*

11318

*Class.* 34.43.01

*Prot. Sabap del*

09/06/2025

*n.*

8379-A

*Oggetto:* **Ascoli Piceno (AP), Via del Commercio**

*Progetto:* Procedimento autorizzatorio unico (PAU) - Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 - R4 - R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 - Indizione CDS del 27/06/2025

*Richiedente:* **Provincia di Ascoli Piceno**

*Proponente:* **Ditta ENERGY BOOST srl**

*Responsabile del procedimento:* **Arch. Giovanni Issini**

*Referente per la tutela archeologica:* **Dott. Francesco Pizzimenti**

**Con riferimento** alla vostra istanza n. 11318 del 06/06/2025 acquisita agli Atti d'Ufficio di questa Soprintendenza con Prot. 8379-A del 09/06/2025.

**Per quanto attiene allo specifico aspetto della tutela archeologica**

**Premesso che** con Determinazione N.58 (Reg. Gen.) del 17/02/2025, del Settore II, *Tutela e valorizzazione ambientale* della Provincia di Ascoli Piceno, è stata conclusa con l'assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto per un "Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 - R4 - R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO", presentato dalla ENERGY BOOST SRL il 18/11/2024 (rif. Prot. Prov. N.23401 del 19/11/2024);

**Visto** il D.Lgs. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale" (T.U. dell'Ambiente) Titolo III, e in particolare gli articoli 23 e 25; **visto** il D.L. 13/2023 e in particolare l'art. 19, c. 2;

**visto** il D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte II, e in particolare l'art. 28, c.4;

**visto** il D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., recante il "Codice dei Contratti Pubblici", Libro I, Parte IV, e in particolare l'art. 41 co. 4 (Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico) e l'Allegato I.8;

**visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 ss.mm.ii. recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**visto** il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH - sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

**visto** il D.P.C.M. del 14/02/2022 (Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/05/2022;

**vista** la Circolare n. 53/2022 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

**vista** la Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

**visti** gli elaborati tecnici e di progetto trasmessi unitamente all'istanza in oggetto;

**preso atto** che tra la documentazione allegata non è presente il Documento prodromico di valutazione archeologica così come previsto dall'art. 1 dell'Allegato I.8, al D.Lgs. 36/2023;

**tenuto conto** che nelle vicinanze dell'area in cui è prevista la realizzazione dell'opera in oggetto è noto, nella documentazione archivistica e bibliografica in possesso allo scrivente Ufficio, il rinvenimento di materiali ed evidenze archeologiche, non sempre localizzabili con precisione;

**preso atto** che i lavori in progetto si sostanziano in interventi che prevederanno anche attività di scavo e movimento terra connesse alla realizzazione, a mero titolo d'esempio, di: fondazioni in cemento armato per l'impianto di filtraggio, nuova vasca di raccolta per acque meteoriche e impianto di pompaggio, etc.;

**tutto ciò richiamato e premesso** questa Soprintendenza ritiene che non sia necessaria la produzione della documentazione archeologica richiesta durante la prima fase della VPIA, ritiene altresì di NON attivare la procedura prevista dai commi 4, 7 e ss. dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;

Si richiede, tuttavia, che tutte le opere in progetto che prevedano scavi o movimento terra, inclusa ogni attività accessoria (opere di accantieramento, apertura di fasce di passaggio, etc.), vengano eseguite con la continua assistenza in corso d'opera di archeologi in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della L. 110 del 22 Luglio 2014 e del successivo D.M n. 244 del 20/05/2019, con oneri interamente a carico della Stazione Appaltante e con l'utilizzo di mezzi meccanici dotati di benna liscia. Si specifica che, qualora siano previste lavorazioni che prevedano l'apertura di più fronti di scavo e l'utilizzo di più mezzi meccanici contemporaneamente, questi dovranno essere continuamente seguiti da un pari numero di archeologi presenti in cantiere.

Il professionista incaricato agirà sotto il controllo di questa Soprintendenza prendendo accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e documentando con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori. Tale relazione, corredata dall'opportuna documentazione grafica e/o fotografica, dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo della sorveglianza archeologica.

In caso di rinvenimenti di natura archeologica (reperti, strutture e/o stratificazioni antropiche) le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate con questo Ufficio, che potrà richiedere, se necessario, varianti anche sostanziali al progetto, la presenza in cantiere di ulteriori professionisti (restauratore, antropologo fisico, etc.) e indicare le eventuali prescrizioni di competenza, a seguito della valutazione dell'interferenza con le opere a progetto. Si dovranno in ogni caso rispettare le seguenti indicazioni preliminari:

- eventuali emergenze strutturali e/o stratigrafiche individuate dovranno essere definite, ripulite e documentate ad opera del soggetto professionale incaricato;
- sarà cura dell'incaricato valutare, in corso d'opera, l'opportunità di passare allo scavo manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo;

Stante il rischio archeologico connesso ai lavori in progetto si richiede che venga previsto un adeguato accantonamento economico che possa permettere tutte le attività prescritte, tra cui l'eventuale esecuzione di scavi e/o approfondimenti archeologici anche in estensione.

In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, il parere conclusivo del procedimento potrà essere reso esclusivamente dietro consegna della documentazione archeo-stratigrafica prodotta dal soggetto professionale incaricato, nonché a seguito dell'adempimento di eventuali ulteriori specifiche che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela dei contesti individuati.

Per la consegna della relazione sulle attività svolte/documentazione di scavo, in ottemperanza a quanto disposto dal Servizio II della DG ABAP, si richiede di integrare le consuete modalità di consegna della documentazione con il conferimento dei dati minimi, descrittivi e geospaziali secondo lo standard GNA tramite l'apposito plugin. Le modalità di conferimento di tali dati e le relative istruzioni operative possono essere consultate al seguente link:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA

[https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni operative](https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative), e prevedono il popolamento del *layer DSC* (anche in caso di esito negativo dal punto di vista archeologico) e/o del *layer MOSI*.

Una volta effettuato l'invio dei dati tramite *plugin* sarà cura dell'incaricato allegare alla consueta documentazione di fine indagini, utile all'espressione – laddove necessario - del parere di competenza di questa Soprintendenza, la stampa pdf attestante l'avvenuto caricamento sulla piattaforma GNA.

Si rimane in attesa di conoscere, con congruo anticipo (almeno 15 giorni), la data di inizio dell'intervento e del nominativo della ditta o del professionista prescelto per l'incarico di sorveglianza archeologica.

Si rammenta, ad ogni buon conto, l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per le Marche;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

fp\_25/06/2025

Il Soprintendente  
Arch. Giovanni Issini

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA  
Via Francesco Crispi n. 4 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 686300

CF e PIVA: 93164160421 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: 80DRZH – sito web: [sabapascoli.cultura.gov.it](http://sabapascoli.cultura.gov.it)  
PEC: [sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it) - PEO: [sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it](mailto:sabap-ap-fm-mc@cultura.gov.it)



Fascicolo 17.8.7/2024/ZPA/14030

**Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU).  
Ditta ENERGY BOOST SRL. Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5)  
di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL  
COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO. Quadro prescrittivo.**

## 1) Descrizione impianto

La ditta ENERGY BOOST SRL presso l'impianto sito in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO esercita l'attività di messa in riserva (operazione R13) e di recupero (operazioni R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi costituiti da moduli fotovoltaici a fine vita (RAEE domestici e professionali), al fine di recuperarne le varie componenti (alluminio, vetro, plastica, metalli non ferrosi e silicio).

L'area di ubicazione dell'impianto è costituita da un capannone industriale con piazzale esterno, catastalmente identificata al Foglio di mappa n. 79, particelle n.76 e n.247.

L'attività di recupero si svolge principalmente all'interno di un opificio esistente, precedentemente adibito ad altre attività industriali (opificio ex OCMA) dove sono installate 3 linee di lavorazione "SOLAR EVO 5.0":

- 2 linee principali (linea 1 e linea 2) con potenzialità di recupero di circa 1,5 t/ora.
- 1 terza linea di supporto (linea 3) con potenzialità di recupero di circa 1 t/ora.

Nell'opificio sono presenti locali destinati ad ufficio, spogliatoio e servizi igienici.

Il processo di lavorazione dei moduli fotovoltaici dismessi è articolato nelle seguenti fasi:

- a) *Pesatura del rifiuto imballato in ingresso*
- b) *Accettazione e scarico*
- c) *Messa in riserva (R13) del rifiuto*
- d) *Sbancamento del pallet*
- e) *Scardinamento cornici di alluminio*
- f) *Primo taglio del pannello*
- g) *Delaminazione del vetro*
- h) *Triturazione del pannello delaminato*
- i) *Digregazione del pannello triturato*
- j) *Separazione componenti pannello disgregato*

I rifiuti prodotti sono costituiti da:

- plastiche miste (EER 150102 e EER 191204);
- componenti elettrici rimossi da apparecchiature fuori uso (*es. schede elettriche, cavi di connessione*) (EER 160216);
- metalli misti non ferrosi (rame, stagno e silicio EER 191203) e EER 191211\* per i rifiuti costituiti da materiale contenente silicio e polveri dai sistemi di abbattimento emissioni;
- bancali in legno (EER 150103 e EER191207);
- polveri derivanti dall'abbattimento fumi (EER 191203, EER 191212)

Le plastiche miste sono depositate in big bags nell'area esterna.

I bancali in legno (pallets) sono depositati sotto la tettoia nord - ovest.

I metalli misti non ferrosi e i componenti elettrici recuperabili sono depositati in big bags all'interno del capannone.

Le polveri di abbattimento sono depositate in big bags sotto la tettoia nord est.

Il processo di lavorazione consente il recupero dei seguenti materiali (EoW):

- EoW di alluminio qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (Ue) n.333/2011.
- EoW di vetro qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (Ue) n. 1179/2012.

L'alluminio recuperato (EoW) è depositato in N.5 cassoni dedicati nell'area esterna.

Il vetro recuperato (EoW) è depositato in big bags all'interno del capannone.

L'alluminio ed il vetro recuperati (EoW) saranno conferiti alle industrie del settore metallurgico e della lavorazione del vetro.

L'attività di recupero dà origine a due punti di emissione convogliate (E1 e E2) dotati di sistemi di abbattimento costituiti da filtri a maniche.

Dall'attività non si generano acque reflue industriali; le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici recapitano nella pubblica rete fognaria.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni sono raccolte in una vasca interrata e allontanate tramite pompe verso il fiume Tronto.

L'impianto è dotato di pesa.

- 2) Le tipologie di rifiuti non pericolosi (RAEE pannelli fotovoltaici dismessi) ed i rispettivi quantitativi destinati all'attività di messa in riserva (R13) e alle operazioni di recupero (R12, R4, R5) sono dettagliati nella seguente tabella:

Codice EER	Descrizione rifiuto	Operazioni di recupero	Quantità max stoccabile istantaneamente R13 (t)	Quantità max stoccabile annualmente R13 (t)	Quantità max annualmente trattabile R12, R4, R5 (t)
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13* (pannelli fotovoltaici a fine vita)	R13, R12 R4, R5	471,2	16.000	16.000
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* (parti/componenti di pannelli fotovoltaici a fine vita)				
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 21.01.21*, 20.01.23*, 20.01.35* (pannelli fotovoltaici a fine vita)				

### 3) Prescrizioni tecnico gestionali

- 3.1 Le attività di recupero (R13, R12, R4, R5) di rifiuti non pericolosi devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati, Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e D.Lgs 49/2014 e s.m.i. e relativi allegati) e delle prescrizioni stabilite con il presente atto.
- 3.2 L'impianto deve essere realizzato e messo in esercizio nel rispetto degli elaborati approvati con il provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. elencati al punto 5 del *Rapporto istruttorio* parte integrante dello stesso PAU.
- 3.3 La quantità massima stoccabile istantaneamente (R13) è di **471,2 t**.
- 3.4 La quantità massima stoccabile annualmente (R13) è di **16.000 t**.  
La quantità massima annualmente trattabile (R12, R4, R5) è di **16.000 t** (considerando 250 giorni lavorativi/anno).
- 3.5 La potenzialità massima oraria di trattamento (R12, R4, R5) è di **4 t**.
- 3.6 La potenzialità massima giornaliera di trattamento (R12, R4, R5) è di **64 t** (considerando 2 turni lavorativi di 8 ore ciascuno).
- 3.7 Devono essere rispettate le seguenti procedure operative trasmesse dalla ENERGY BOOST SRL allegate come parte integrante e sostanziale del presente atto:
- "Assegnazione codici EER ai rifiuti" (Rev.00 del 22/07/2025)
  - "Accettazione rifiuti e gestione dell'End Of West Alluminio" (Rev.00 del 18/02/2025);
  - "Accettazione rifiuti e gestione dell'End Of West Vetro" (Rev.00 del 18/02/2025)
- 3.8 Le modifiche delle predette procedure operative devono essere trasmesse entro 10 giorni (dalla data di modifica) alla Provincia e all'ARPAM.
- 3.9 Devono essere rispettati i seguenti piani trasmessi dalla ENERGY BOOST SRL:
- "Piano di gestione delle emergenze interno" (Rev.01 del 22/07/2025)
  - "Piano di ripristino ambientale" (Rev.01 del 22/07/2025)
- 3.10 Le modifiche dei predetti piani devono essere trasmesse entro 10 giorni (dalla data di modifica) alla Provincia e all'ARPAM.
- 3.11 La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto (produzione EoW) avverrà solo al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità.
- 3.12 Nel caso di rifiuti in ingresso non conformi alle specifiche del codice EER o alle caratteristiche analitiche ad esso associate, deve essere attivata la procedura di respingimento del carico e conseguente segnalazione all'autorità competente entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto riportante le motivazioni della mancata accettazione.
- 3.13 Qualora si verifichi un incidente o un guasto devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel *Piano di gestione delle emergenze interno* (rev. 01 lug.2025).
- 3.14 Alla dismissione dell'impianto, da comunicare alla Provincia con un anticipo di almeno 30 giorni, la Ditta dovrà provvedere a quanto previsto nel *Piano di ripristino ambientale* (rev.01 lug2025), al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Il suddetto ripristino, da completarsi comunque entro un massimo di 6 mesi (indicati dalla ditta), non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati, qualora dovuti.
- 3.15 In ingresso all'impianto devono essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio.
- 3.16 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Ascoli Piceno entro e non oltre 24 ore, trasmettendo a mezzo PEC copia del formulario di identificazione riportante le motivazioni della mancata accettazione.

- 3.17 L'impianto deve far uso e mantenere in efficienza un idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso ed in uscita.
- 3.18 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati a impianti di recupero o smaltimento finale. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.
- 3.19 Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12, R4, R5), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati.
- 3.20 L'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui.
- 3.21 I rifiuti stoccati provvisoriamente nelle varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, devono essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito.
- 3.22 La movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite.
- 3.23 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione.
- 3.24 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
- 3.25 La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
- 3.26 Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
- 3.27 I macchinari, gli impianti e i mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte.

#### 4) Ulteriori prescrizioni stabilite con parere ARPAM di Prot. N.12340 del 14/04/2026

- 4.1 *"Devono essere accettati esclusivamente rifiuti costituiti da moduli:*
- *a silicio cristallino (mono/policristallino), come dichiarato nel progetto*
  - *con esclusioni di pannelli contenenti CdTe, CIS/CIGS o altre tecnologie potenzialmente pericolose."*
- 4.2 *"Deve essere garantita la separazione dei rifiuti in ingresso con i materiali End of Waste in attesa di certificato di conformità, i materiali End of Waste e rifiuti prodotti dall'attività di recupero".*
- 4.3 *"Tutte le aree dedicate alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso, ai materiali recuperati in attesa di verifica di conformità, ai materiali non conformi, ai materiali end of waste e ai rifiuti prodotti devono essere provviste di apposita cartellonistica".*
- 4.4 *"I pannelli fotovoltaici devono essere stoccati in modo tale da evitare rotture accidentali, evitando lo stoccaggio alla rinfusa non controllata".*
- 4.5 *"I rifiuti prodotti dall'attività (plastiche, polveri, metalli misti, ecc) devono essere gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e conferiti a impianti autorizzati".*
- 4.6 *"I big bags contenenti i rifiuti costituiti da polveri derivanti dai sistemi di abbattimento delle emissioni stoccati in area esterna devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e ne deve essere prevista immediata sostituzione in caso di lacerazioni o rottura".*
- 4.7 *"I cassoni di EOW di alluminio in area esterna devono essere dotati di copertura".*
- 4.8 *"La produzione dei materiali End of Waste deve seguire quanto indicato nei:*
- *Reg. UE 333/2011 (metalli)*
  - *Reg. UE 1179/2012 (vetro)"*
- 4.9 *"Il gestore deve predisporre una dichiarazione di conformità per ogni lotto EoW e mantenere la registrazione dei controlli effettuati".*
- 4.10 *"Deve essere garantita la tracciabilità dei flussi in uscita dei lotti EoW".*
- 4.11 *"Devono essere mantenute in efficienza le pavimentazioni impermeabili. Per eventuali sversamenti accidentali, devono essere disponibili materiali assorbenti e procedure di emergenza".*

## 5) Prescrizioni generali

- 5.1 L'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente atto è subordinato al rispetto della normativa di cui al DPR 151/2011 e s.m.i., in materia di prevenzione incendi.
- 5.2 Al termine dei lavori e prima di dare inizio all'esercizio dell'attività, il responsabile dell'attività, ai sensi dell'art.4, comma 1, del DPR 1 agosto 2011 n.151, deve presentare la "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*" come dettagliato con nota del Comando Provinciale dei VV.FF. di Ascoli Piceno di Prot. N.565 del 20/01/2026.
- 5.3 Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia, la cessazione dell'attività, ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività in argomento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale.
- 5.4 Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n.575 del 31/5/1965, n.646 del 13/9/1982, n.936 del 23/12/1982, n.55 del 19/3/1990 e D.L. n.5 del 12/1/1991 e s.m.i.
- 5.5 Il soggetto autorizzato deve rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro.
- 5.6 Il soggetto autorizzato è tenuto ad attuare idonei accorgimenti atti ad evitare che l'esercizio dell'attività arrechi pregiudizio alla salute del vicinato (emissioni in atmosfera incluse quelle odorigene, disturbi da sorgenti di rumore o vibrazione, scarichi, rifiuti).
- 5.7 È vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate con il presente atto.
- 5.8 È vietato ricevere rifiuti da soggetti non autorizzati ai sensi della normativa vigente.
- 5.9 In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato, ed in possesso dei necessari requisiti, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.
- 5.10 Il direttore tecnico, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti), deve garantire che nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

## 6) Garanzia finanziaria

- 6.1 Deve essere presentata alla Provincia, **entro 30 giorni** dalla data di conclusione dei lavori e prima dell'effettivo avvio dell'esercizio dell'attività, alla Provincia, **idonea garanzia finanziaria** in conformità alle disposizioni della deliberazione di Giunta Regionale N.515 del 16/04/2012 e s.m.i., sottoscritta con soggetti debitamente autorizzati al rilascio di garanzie finanziarie ad Enti ed Amministrazioni pubbliche, firmata digitalmente dal Contraente e dal Fideiussore in conformità alle disposizioni e ai criteri della deliberazione della Giunta Regionale Marche N.515 del 16/04/2012 e s.m.i.
- 6.2 La garanzia finanziaria di cui sopra deve essere costituita, a scelta dell'interessato per la durata dell'autorizzazione in una delle seguenti forme:
  - a) *pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;*
  - b) *deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;*
  - c) *presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno rilasciati, per la fidejussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art.5 del Regio Decreto 12/3/1936 n.375, per la polizza fidejussoria, dalle società assicurative autorizzate ai sensi della legge 10/6/1982 n.348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- 6.3 Nel caso in cui la suddetta garanzia finanziaria non venisse presentata entro il termine previsto è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
- 6.4 L'effettiva continuazione dell'esercizio dell'attività è comunque subordinata alla prestazione ed alla successiva formale accettazione da parte della Provincia, in qualità di Ente beneficiario, della suddetta garanzia finanziaria ai fini della copertura di eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di trattamento rifiuti svolta, stipulata con soggetto abilitato e regolarmente autorizzato al rilascio di garanzie finanziarie ad Enti Pubblici.

## 7) Cessione attività

- 8.1 In caso di variazione del gestore (ragione sociale, sede legale e/o legale rappresentante) dello stabilimento deve essere chiesta, dal nuovo gestore alla Provincia, la voltura della presente autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006, **entro 10 giorni** dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data.

- 8.2 Ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate ai sensi del precedente punto 6.

Allegati:

1. *Procedura operativa per l'assegnazione dei codici EER ai rifiuti*
2. *Procedura operativa accettazione rifiuti e gestione EoW alluminio*
3. *Procedura operativa accettazione rifiuti e gestione EoW vetro*
4. *Planimetria stoccaggio e lavorazione rifiuti (TAV.05 Rev.3 del 26/08/2025)*

*Il Responsabile del procedimento  
f.to Dott.ssa Daniela De Micheli*

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
Dott. Gianni Giantomassi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## PROCEDURA OPERATIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CODICI EER AI RIFIUTI

### Sommario

1. Attività di lavorazione di Energy Boost .....	2
2. Riferimenti normativi .....	3
3. Procedura di attribuzione dei codici EER.....	5
3.1. Identificazione dell'attività da cui il rifiuto viene originato .....	5
3.2. Identificazione della voce specifica .....	5
3.3. Verifica di voce a specchio – codice speculare .....	6
3.4. Attribuzione delle caratteristiche di pericolo.....	6
3.5. Attribuzione del codice EER.....	6
3.6. Procedura operativa per l'azienda .....	6
4. Documentazione e Tracciabilità .....	7

### STATO DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Motivo
00	22/07/2025	Prima emissione del documento

Rev.	Data	Elaborato da	Approvato da
00	22/07/2025		

## 1. Attività di lavorazione di Energy Boost

La Ditta Energy Boost S.r.l. opera nell'attività di messa in riserva e recupero dei pannelli fotovoltaici a fine vita al fine di recuperare varie frazioni merceologiche.

Il processo di lavorazione, nello specifico le fasi iniziali di scardinamento delle cornici di alluminio e di delaminazione del vetro, generano i seguenti prodotti gestiti come End of Waste, secondo le rispettive normative di settore.

- EoW costituiti da alluminio qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (Ue) n. 333/2011;
- EoW costituiti da vetro qualora conformi ai criteri previsti dal Reg. (UE) n. 1179/2012.

che saranno inviati ad industrie del settore metallurgico e della lavorazione del vetro.

Le successive fasi di lavorazione generano i seguenti rifiuti costituiti da:

- plastiche miste (EER 15.01.02 e 19.12.04);
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (es. schede elettriche, cavi di connessione) (EER 16.02.16);
- metalli misti non ferrosi (tra cui: rame, stagno e silicio EER 19.12.03 – 19.12.11\*);
- bancali in legno (EER 15.01.03 e 19.12.07);

che, dopo il deposito preliminare, saranno successivamente inviati a recupero diretto presso impianti terzi regolarmente autorizzati.

Infine, le polveri derivanti dall'abbattimento delle emissioni in atmosfera (EER 19.12.03 – 19.12.11\* – 19.12.12), dopo il deposito preliminare, saranno successivamente inviate a smaltimento presso impianti terzi regolarmente autorizzati.

## 2. Riferimenti normativi

- **Decisione 2000/532/CE** del 03 maggio 2000: Decisione della Commissione Europea che sostituisce la decisione 94/3/CE relativa all'elenco dei rifiuti a norma dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio e la decisione 94/904/CE relativa all'elenco dei rifiuti pericolosi. Tale decisione:
  - **Istituisce l'elenco europeo dei rifiuti (EER)**, un sistema armonizzato di codifica dei rifiuti in tutta l'UE;
  - Ogni rifiuto ha un codice a 6 cifre (detto CER – Codice Europeo dei Rifiuti);
  - Distingue tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  - L'elenco è suddiviso in 20 capitoli in base all'origine (settore industriale, attività specifica o domestica);
  - È giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri.
- **D. Lgs. 152/2006**: Testo Unico Ambientale;
- **Reg. CLP 1272/2008**: classificazione delle sostanze;
- **Reg. UE 1357/2014**: caratteristiche di pericolo;
- **Decisione 2014/955/UE** del 18 dicembre 2014: Decisione della Commissione Europea che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti. Tale decisione:
  - Modifica l'elenco dei rifiuti introdotto con la decisione 2000/532/CE aggiornando i codici CER per riflettere le modifiche normative (soprattutto dopo l'entrata in vigore del Regolamento CLP sulla classificazione delle sostanze chimiche);
  - Mira a allineare la classificazione dei rifiuti pericolosi con la nuova normativa sulle sostanze pericolose (Regolamento CE n. 1272/2008 – CLP);
  - Aggiunge o aggiorna annotazioni relative alla pericolosità dei rifiuti.
- **Reg. UE 2017/997**: che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»;
- **D. Lgs. 44/2020 del 01/06/2020**: Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
- **Linee guida SNPA n. 105/2021 del 18 maggio 2021**: applicative del Regolamento (UE) n. 1357/2014 (caratteristiche di pericolo) e del Reg. CLP (CE) n. 1272/2008;
- **Decreto Direttoriale MITE n. 47/2021 del 04 agosto 2021**: approvazione delle Linee Guida SNPA n. 105/2021 per la classificazione dei rifiuti;

- **Linee guida SNPA 41/2022 – Revisione gennaio 2022** [ha aggiornato le **Linee guida SNPA 23/2020**: approvate con Delibera del Consiglio SNPA 67 del 06/02/2020 e relative all'applicazione della disciplina dell'End of Waste. Le Linee guida SNPA 23/2020 sono basate sulle modifiche introdotte dalla Legge 128/2019 (D. L. 101/2019) in aggiornamento dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006].

Le **Linee guida SNPA 41/2022** sono state Autorizzate con Delibera del Consiglio SNPA 156 del 23/02/2022 e pubblicate online in data 22/04/2022. È presente anche un'errata corrige emessa in data 11/05/2022 per correggere refusi e imprecisioni. Tali linee guida:

- Aggiornano la procedura di rilascio delle autorizzazioni End-of-Waste, con l'introduzione del parere obbligatorio e vincolante di ISPRA/ARPA, come previsto dal D.L. 77/2021 ("Semplificazioni-bis");
  - Aboliscono le tempistiche e la valutazione del MITE sull'esito dei controlli, semplificando l'iter;
  - Introducono i criteri armonizzati per la pianificazione e l'esecuzione delle ispezioni sugli impianti di recupero "caso per caso" autorizzati End-of-Waste;
  - Mostrano un approccio integrato: valutazione del processo nel suo complesso, inclusi input, processo e materiali finali.
- **Reg. UE 2400/2022**: inquinanti organici persistenti.

### 3. Procedura di attribuzione dei codici EER

L'attribuzione del **codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)** a un rifiuto è un procedimento fondamentale nella gestione dei rifiuti, poiché consente di identificarne la natura e di applicare le corrette modalità di gestione.

#### **Cos'è il codice EER**

Il codice EER è un codice numerico a **sei cifre** che identifica la **tipologia del rifiuto** secondo la Decisione 2014/955/UE, che aggiorna la precedente Decisione 2000/532/CE.

Il codice EER è strutturato nella forma: xx yy zz dove:

- xx: capitolo (2 cifre): indica l'origine del rifiuto;
- yy: sottocapitolo (o sottocategoria) (2 cifre): indica lo specifico processo che ha generato il rifiuto;
- zz: voce (2 cifre): che identifica lo specifico rifiuto.

Alcuni codici sono assolutamente pericolosi (codice EER marcato con un asterisco \*), altri assolutamente non pericolosi, altri ancora a specchio (possono essere pericolosi o no, a seconda della composizione).

#### **3.1. Identificazione dell'attività da cui il rifiuto viene originato**

Si deve individuare l'attività che ha generato il rifiuto. Questo consente di orientarsi nella prima parte dell'elenco EER, strutturata per capitoli (xx). Perciò si deve:

- Verificare l'attività che ha generato il rifiuto;
- Consultare l'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) partendo dal capitolo che descrive l'attività.

#### **3.2. Identificazione della voce specifica**

All'interno del capitolo, viene individuata la voce che descrive al meglio lo specifico processo produttivo del rifiuto (yy) sulla base dei seguenti parametri:

- provenienza (tipologia di attività);
- natura (solido/liquido, metallo/plastica, ecc.);
- composizione chimica, se nota.

Priorità:

- prima si cercano le voci specifiche legate al processo;
- poi si valuta l'eventuale presenza di voci residuali (es. "rifiuti non specificati altrimenti").

### 3.3. Verifica di voce a specchio – codice speculare

Se la voce è a specchio, occorre verificare la sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo.

### 3.4. Attribuzione delle caratteristiche di pericolo

L'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità viene espletata mediante le opportune verifiche da effettuarsi secondo i criteri e sulla base dei valori limite specificati dall'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come sostituito dall'Allegato al regolamento 2014/1357/UE e dall'allegato al regolamento 2017/997/UE.

### 3.5. Attribuzione del codice EER

La procedura di classificazione si conclude con l'attribuzione del codice EER più appropriato. Nel caso di rifiuto pericoloso si procede ad indicarne le caratteristiche di pericolo.

### 3.6. Procedura operativa per l'azienda

Nel ciclo produttivo dell'azienda vengono costantemente prodotti rifiuti. L'azienda provvede all'identificazione dei rifiuti mediante attribuzione dei codici EER secondo quanto riportato nei paragrafi precedenti. I rifiuti prodotti sono:

- plastiche miste (EER 15.01.02 e 19.12.04);
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (es. schede elettriche, cavi di connessione) (EER 16.02.16);
- metalli misti non ferrosi (tra cui: rame, stagno e silicio EER 19.12.03 – 19.12.11\*);
- bancali in legno (EER 15.01.03 e 19.12.07);
- polveri derivanti dall'abbattimento delle emissioni in atmosfera (EER 19.12.03 – 19.12.11\* – 19.12.12).

Nei casi specifici dei rifiuti costituiti da materiale contenente silicio e polveri derivanti dai sistemi di abbattimento delle emissioni, al fine di poter stabilire correttamente se attribuire il codice pericoloso o non pericoloso ai rifiuti, è necessario:

- Effettuare un'analisi chimico-fisica del rifiuto per determinare la concentrazione delle sostanze pericolose presenti nei rifiuti.
- Confrontare i valori di concentrazione rilevati per le sostanze pertinenti con i valori limite individuati dall'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE (concentrazioni delle singole sostanze e, ove previsto, concentrazioni totali, tenendo presenti i valori di cut-off).
- Se uno o più limiti sono superati, classificare il rifiuto come pericoloso attribuendogli il relativo codice asteriscato e una o più pertinenti caratteristiche di pericolo.

Nella ricerca analitica di tutte le sostanze pertinenti che possono essere presenti nei rifiuti sopra citati, verrà ricompresa la ricerca della silice SiO<sub>2</sub>. Tale sostanza non è elencata nell'allegato VI al regolamento CLP contenente le classificazioni armonizzate; tuttavia, dato

che risultano numerose autoclassificazioni nella banca dati ECHA riportanti frequentemente le indicazioni di pericolo H373 (STOT RE 2) - H372 (STOT RE 1) - H350 (Carc. 1A) oltre ai casi di non classificazione, le valutazioni verranno effettuate considerando le indicazioni di pericolo più restrittive tra quelle presenti nell'inventario ECHA: **H372 (STOT RE 1) - H350 (Carc. 1A)**.

L'azienda conserva presso lo stabilimento tutta la documentazione utilizzata ai fini della classificazione dei rifiuti (certificati analitici, giudizi di classificazione, ecc.).

#### **4. Documentazione e Tracciabilità**

Una volta identificato il corretto codice EER per il rifiuto, tale codice deve essere riportato nei seguenti documenti:

- Registro di carico e scarico rifiuti;
- Rentri: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti;
- FIR: Formulario Identificativo del Rifiuto;
- MUD: Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

I rifiuti verranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa.

# PROCEDURA OPERATIVA PER L'ACCETTAZIONE E LA VERIFICA DEI RIFIUTI IN INGRESSO E LA GESTIONE DELL'END OF WASTE – ALLUMINIO

## Sommario

1. OGGETTO E FINALITÀ.....	2
2. APPLICABILITÀ .....	2
3. RIFERIMENTI .....	3
4. DEFINIZIONI .....	4
5. MODALITÀ OPERATIVE .....	4
5.1. PRODUZIONE DI ALLUMINIO END OF WASTE.....	4
5.2. GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA PANNELLI FOTOVOLTAICI A FINE VITA.....	5
5.3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI.....	10
5.4. GESTIONE DELLA QUALITA' .....	12
6. RIFERIMENTI DOCUMENTALI .....	12

## STATO DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Motivo
00	18/02/2025	Prima emissione del documento

Rev.	Data	Elaborato da	Approvato da
00	18/02/2025		

## 1. OGGETTO E FINALITÀ

La procedura descrive le modalità con cui l'organizzazione, nel rispetto delle prescrizioni normative, gestisce il processo di recupero eseguito sui rifiuti, al termine del quale perdono tale qualifica (End of Waste: cessazione della qualifica di rifiuto) per acquisire la qualifica di prodotto.

Questo consente ai rottami di alluminio di uscire dal campo di applicazione della più onerosa normativa dei rifiuti – in Italia si tratta della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 – dato che ci si troverà di fronte a dei veri e propri prodotti. Da questo deriva che per i rottami di alluminio non scatteranno gli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti (registri di carico e scarico, formulari e autorizzazioni varie). In ogni caso, sarà sempre garantito un elevato livello di tutela ambientale nel rispetto di tutte le normative vigenti.

L'alluminio è recuperabile al 100% ed è riutilizzabile infinite volte. Viene inviato alle fonderie dell'industria metallurgica dove viene sottoposto a fusione al fine di ottenere lingotti e placche che saranno usati e lavorati per dare vita a nuovi prodotti.

## 2. APPLICABILITÀ

La procedura si applica alle operazioni di recupero effettuate dalla Ditta Energy Boost S.r.l. sui rifiuti costituiti da pannelli fotovoltaici a fine vita effettuate nell'opificio sito in Via del Commercio, snc ad Ascoli Piceno (AP) al fine di recuperarne le componenti (alluminio, vetro, plastica, metalli non ferrosi e silicio) e consentirne il riutilizzo in un'ottica di economia circolare.

Con il D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" che sostituisce in parte il D. Lgs. 151/2005, all'art. 4, lettera qq) sono i pannelli fotovoltaici sono distinti i RAEE in domestici e professionali in funzione della potenza nominale dell'impianto di provenienza. Vengono definiti **RAEE domestici** i "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici" (di seguito "RAEE fotovoltaici") i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW.

Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, **RAEE professionali**.

Codice EER	Descrizione codice	Note
EER 16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	Se i pannelli fotovoltaici provengono da impianti la cui potenza nominale è superiore o uguale a 10 KW saranno considerati "RAEE professionali".
EER 16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	Se i pannelli fotovoltaici provengono da impianti la cui potenza nominale è superiore o uguale a 10 KW saranno considerati "RAEE professionali" (EER 16.02.14 e EER 16.02.16).
EER 20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	Se i pannelli fotovoltaici provengono da impianti la cui potenza nominale è inferiore a 10 KW sono considerati "RAEE domestici".

Nella fattispecie, l'attività di recupero è svolta mediante le linee SOLAR EVO 5.0 progettate per scardinare le cornici dei pannelli fotovoltaici andando a recuperare l'alluminio.

Tale attività è svolta dallo scardinatore automatico che è stato progettato per rimuovere in modo veloce ed automatico le cornici in alluminio, separandole dalla scatola di derivazione elettrica e dal pannello stesso. Conclusa la parte di rimozione delle cornici, il robot preleva il pannello privo di cornice e lo posiziona su un pallet sovrapponendo un numero di pannelli predefiniti stoccandoli momentaneamente all'interno dell'isola robotizzata. Una volta completato il pallet di pannelli semilavorati senza cornice, questo viene estratto dall'isola robotizzata e portato alla stazione successiva per la delaminazione ed il recupero del vetro e per consentire il successivo recupero di tutti i materiali che compongono le celle fotovoltaiche.

Nella sezione finale del macchinario il pannello viene triturato e i materiali che lo compongono vengono separati al vibrovaglio.

### 3. RIFERIMENTI

- Decisione 2000/532/CE della Commissione del 03 maggio 2000: Decisione che sostituisce la Decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
- Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006: Norme in materia ambientale;

- D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014: Decreto in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008: Direttiva quadro sui rifiuti: nozione di End of Waste EoW: cessazione della qualifica di rifiuto;
- Regolamento (UE) 333/2011 del 31 marzo 2011: Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter del D. Lgs. 152/2006 – Delibera del Consiglio Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) seduta del 06/02/2020: Delibera che stabilisce i criteri con cui devono essere individuate le zone:
  - di stoccaggio del prodotto EoW finito;
  - di stoccaggio del materiale EoW in attesa dei test di conformità.

#### **4. DEFINIZIONI**

All'**art. 2 del Regolamento (UE) 333/2011 – Definizioni**: vengono elencate le seguenti definizioni:

- rottami di alluminio: rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;
- detentore: la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;
- produttore: detentore che cede a un altro detentore dei rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- personale qualificato (PQ): personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie per monitorare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;
- controllo visivo: il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- partita: un lotto di rottami metallici destinato a essere spedito da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

#### **5. MODALITÀ OPERATIVE**

##### **5.1. PRODUZIONE DI ALLUMINIO END OF WASTE**

Le lavorazioni eseguite sui rifiuti in ingresso (pannelli fotovoltaici a fine vita) consentono di ottenere materiali non più qualificati come rifiuti (End of Waste – EoW) e rifiuti in uscita che sono stoccati in appositi settori dopo essere stati movimentati attraverso l'impiego di opportuni mezzi. Solo l'alluminio ed i rifiuti plastici sono stoccati esternamente

rispettivamente in cassoni ed in big bags nel piazzale pavimentato mentre gli altri materiali sono stoccati internamente.

La pavimentazione cementata garantisce la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante e l'area destinata ad ogni rifiuto è identificata da un cartello indicante il codice EER di riferimento.

Di seguito si riportano i diversi EoW prodotti dalla linea SOLAR EVO 5.0:

- EoW costituiti da alluminio qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 333/2011;
- EoW costituiti da vetro qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 1179/2012;

che saranno inviati ad industrie del settore metallurgico e della lavorazione del vetro.

## **5.2. GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA PANNELLI FOTOVOLTAICI A FINE VITA**

### **Pesatura, accettazione e scarico merci**

Il rifiuto in arrivo, costituito da pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti sia da clienti propri che da terzi, viene pesato al fine di procedere alla successiva fase di accettazione.

I rifiuti in ingresso sono sottoposti ad una fase di controllo in accettazione di tipo:

- Visivo;
- Documentale: Verifica delle informazioni inserite nella documentazione di accompagnamento:
  - FIR: Formulario di Identificazione dei Rifiuti;
  - Caratterizzazione di base fornita dal produttore del rifiuto (eventuale).

Il controllo è volto a verificare che la tipologia, la provenienza, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti siano conformi a quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione vigente.

I controlli visivi avvengono sia sul mezzo in arrivo sia durante lo scarico all'interno dell'opificio controllando la composizione dell'intero carico, ovvero verificando che si tratti esclusivamente di pannelli fotovoltaici monocristallini e policristallini (non sono ammessi i pannelli costruiti con silicio amorfo o con tellururo di cadmio o seleniuro di rame-indio, in quanto strutturati con doppia faccia di vetro, non possono essere tecnicamente trattati dalla linea SOLAR EVO 5.0).

Se l'esito dei controlli non è conforme, il carico non può essere accettato e viene respinto, altrimenti viene depositato all'interno e destinato alla messa in riserva.

**Messa in riserva**

Superati i controlli in accettazione, i rifiuti in ingresso all'opificio sono stoccati a terra.

Le operazioni di movimentazione e deposito avvengono tramite l'ausilio di un carrello elevatore, adottando le specifiche tecniche e le norme per la manipolazione atte al contenimento dei rischi per la salute del lavoratore e dell'ambiente.

All'**art. 4 – Criteri per i rottami di alluminio**: sono indicate le condizioni tali per cui i rottami di alluminio cessano di essere considerati rifiuti, in particolare:

- i rifiuti utilizzati come materiale dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'all. II del regolamento stesso;
- i rifiuti utilizzati come materiale dall'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'all. II del regolamento stesso;
- i rottami di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'all. II del regolamento stesso;
- il produttore deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.5 (redazione della dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'all. III) e all'art.6 (applicazione di un sistema di gestione della qualità che preveda una serie di procedimenti documentati).

Pertanto, i rottami di alluminio cessano di essere considerati rifiuti quando soddisfano i criteri riportati ai punti 1, 2 e 3 dell'all. II del regolamento.


Tali punti sono riportati all'interno del modulo "Check list conformità EoW alluminio" che deve essere compilato per ogni partita di produzione.

	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b> <b>Accettazione rifiuti e</b> <b>Gestione dell'End Of Waste Alluminio</b>	Rev. 00 18/02/2025
---	--	-----------------------

## ALLEGATO II

## Criteri per i rottami di alluminio

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<b>1. Qualità dei rottami</b>	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.	Personale qualificato classifica ogni partita.
1.2. La quantità totale di materiali estranei è ≤ 5 % in peso oppure la resa del metallo è ≥ 90 %; Sono considerati materiali estranei: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio;</li> <li>2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;</li> <li>3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;</li> <li>4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure</li> <li>5) residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.</li> </ol>	<p>Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p> <p>A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo.</p> <p>I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma EN 13920 (1).</p> <p>La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei.</p> <p>La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) determinazione della massa (<math>m_1</math>) dopo eliminazione e determinazione dell'umidità (in conformità del punto 7.1 della norma EN 13920-1:2002);</li> <li>2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma EN 13920-1:2002);</li> <li>3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (<math>m_2</math>) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma EN 13920-1:2002;</li> <li>4) calcolo della resa del metallo <math>m</math> [%] = <math>(m_2/m_1) \times 100</math>.</li> </ol> <p>Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);</li> <li>2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione di ogni trattamento successivo;</li> <li>3) la precisione del metodo di monitoraggio; e</li> <li>4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo.</li> </ol>
1.3. I rottami non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.

	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b> <b>Accettazione rifiuti e</b> <b>Gestione dell'End Of Waste Alluminio</b>	Rev. 00 18/02/2025
---	--	-----------------------

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.</p> <p>1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.</p> <p>Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (?).</p> <p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (?) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (?).</p> <p>La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.</p> <p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.</p> <p>Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.</p> <p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.</p> <p>Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.</p> <p>La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p> <p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.</p>
<b>2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero</b>	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.</p> <p>2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.</p> <p>2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:</p> <p>a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; e</p> <p>b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</p>	<p>I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.</p>
<b>3. Processi e tecniche di trattamento</b>	
<p>3.1. I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.</p>	

	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b> <b>Accettazione rifiuti e</b> <b>Gestione dell'End Of Waste Alluminio</b>	Rev. 00 18/02/2025
---	--	-----------------------

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.</p> <p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;</li> <li>b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;</li> <li>c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;</li> <li>d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti;</li> <li>e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente</li> </ul>	

<sup>(1)</sup> EN 13920-1:2002; Alluminio e leghe di alluminio – Rottami – parte 1: Requisiti generali, campionamento e prove; CEN 2002.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 229 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

<sup>(6)</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

È stato stimato che, al termine dei processi di recupero di rifiuti, viene prodotto EoW di alluminio per una quantità annua pari a circa 2.000 tonnellate.

**La dimensione massima della partita viene fissata pari a circa 200 t.**

Tale materiale sarà conferito all'interno di cassoni scarrabili su ciascuno dei quali viene apposto un cartello riportante le seguenti indicazioni:

- numero di partita;
- data;
- tipologia di materiale.

Gli addetti al conferimento dell'alluminio nei cassoni e, quindi, ai controlli finali sullo stesso appongono il cartello identificativo solo a seguito dei controlli con esito positivo. In caso di controllo finale con esito negativo, il materiale viene identificato, separato in area dedicata interna e, in riferimento al tipo di anomalia, riformato immediatamente o successivamente a seguito di una selezione supplementare.

La registrazione dei controlli finali è riportata dall'operatore incaricato sul documento di sistema denominato "Registro di produzione EoW alluminio".

### **5.3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI**

All'**art. 5 – Dichiarazione di conformità**: in relazione all'esito positivo del controllo di accettabilità effettuato secondo il modulo "Check list conformità EoW alluminio", per ogni partita viene predisposta la dichiarazione di conformità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) redatta utilizzando il modello "Dichiarazione di conformità EoW alluminio" di cui all'all. III del Regolamento n. 333/2011.

Tale dichiarazione viene trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici.

Le dichiarazioni di conformità emesse sono conservate presso l'opificio di Energy Boost S.r.l. sito in Via del Commercio, snc a Ascoli Piceno, per almeno un anno dalla data di rilascio, in formato elettronico o cartaceo e messe a disposizione delle Autorità di controllo competenti su richiesta.

	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b> <b>Accettazione rifiuti e</b> <b>Gestione dell'End Of Waste Alluminio</b>	Rev. 00 18/02/2025
---	--	-----------------------

ALLEGATO III

**Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 5, paragrafo 1**

1.	Prodotto/Importatore dei rottami metallici: Nome: Indirizzo: Referente: Telefono: Fax: E-mail:
2.	a) Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma: b) Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche:
3.	La partita di rottami metallici è conforme alla specifica alla norma di cui al punto 2
4.	Peso della partita in tonnellate:
5.	Un certificato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.
6.	Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 <sup>(1)</sup> , controllato da un verificatore riconosciuto oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore indipendente.
7.	La partita di rottami metallici soddisfa i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 333/2011 <sup>(1)</sup> .
8.	Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Nome: Data: Firma:

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 2).

#### **5.4. GESTIONE DELLA QUALITA'**

All'**art. 6 – Gestione della qualità**: viene indicato che l'azienda deve dotarsi del Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001 e che lo stesso dimostri la conformità ai criteri enunciati all'art. 4 del Regolamento stesso.

Il Sistema di Gestione di Qualità prevede che tutti i procedimenti sottostanti siano documentati:

- Controllo di accettazione dei rifiuti;
- Monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento;
- Monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero, comprensivi del campionamento e delle analisi;
- Monitoraggio della radioattività ed efficacia di tale azione;
- Monitoraggio delle eventuali osservazioni pervenute da parte dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- Registrazione dei controlli effettuati;
- Revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- Formazione del personale.

Il Sistema di Gestione della Qualità deve essere certificato da un ente terzo accreditato e deve essere messo a disposizione delle Autorità competenti che ne fanno richiesta.

#### **6. RIFERIMENTI DOCUMENTALI**

- FIR Formulare di Identificazione del Rifiuto;
- Registro di carico e scarico rifiuti;
- Controlli su alluminio EoW;
- Elenco personale qualificato per i controlli EoW alluminio;
- Registro di produzione EoW;
- Check list conformità EoW alluminio;
- Dichiarazione di Conformità EoW alluminio.

**CONTROLLI END OF WASTE ALLUMINIO**

In giallo i campi da inserire

N. PARTITA	Campo da inserire				
PESO PARTITA (in tonnellate)	Campo da inserire				
DATA	Campo da inserire				
CONTROLLI VISIVI SPECIFICI PER I ROTTAMI DI ALLUMINIO	INSERISCI PESO MATERIALI ESTRANEI	LIMITE DI PESO DA NON SUPERARE	CONFORME	NON CONFORME	NOTE
PROVENIENZA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI: MONOCRISTALLINI E/O POLICRISTALLINI			Mettere crocetta	Mettere crocetta	
PRESENZA DI MATERIALI ESTRANEI: METALLI DIVERSI DALL'ALLUMINIO E DALLE LEGHE DI ALLUMINIO (≤ 5% DEL PESO DELLA PARTITA)	Campo da inserire				Inserire il peso nella casella gialla
PRESENZA DI MATERIALI ESTRANEI: MATERIALI NON METALLICI QUALI: TERRA, POLVERE, ISOLANTI E VETRO (≤ 5% DEL PESO DELLA PARTITA)	Campo da inserire				Inserire il peso nella casella gialla
PRESENZA DI MATERIALI ESTRANEI: MATERIALI NON METALLICI COMBUSTIBILI QUALI: GOMMA, PLASTICA, TESSUTO, LEGNO E ALTRE SOSTANZE CHIMICHE O ORGANICHE (≤ 5% DEL PESO DELLA PARTITA)	Campo da inserire				Inserire il peso nella casella gialla
PRESENZA DI MATERIALI ESTRANEI: ELEMENTI DI MAGGIORI DIMENSIONI (DELLA GRANDEZZA DI UN MATTONE) NON CONDUTTORI DI ELETTRICITA' QUALI: PNEUMATICI, TUBI RIPIENI DI CEMENTO, LEGNO O CALCESTRUZZO (≤ 5% DEL PESO DELLA PARTITA)	Campo da inserire				Inserire il peso nella casella gialla
PRESENZA DI MATERIALI ESTRANEI: RESIDUI DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE DELL'ALLUMINIO E LEGHE DI ALLUMINIO, RISCALDAMENTO, PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE (ANCHE SCRICCATURA), MOLATURA, SEGATURA, SALDATURA E OSSITAGLIO QUALI: SCORIE, IMPURITA', LOPPE, POLVERI RACCOLTE NEI FILTRI DELL'ARIA, POLVERI DA MOLATURA, FUNGHI (≤ 5% DEL PESO DELLA PARTITA)	Campo da inserire				Inserire il peso nella casella gialla
SOMMA DEI PESI DEI MATERIALI ESTRANEI DEVE ESSERE INFERIORE, NEL COMPLESSO, AL 5%					
I ROTTAMI SONO ESENTI DA OLII, EMULSIONI OLEOSE, LUBRIFICANTI O GRASSI, TRANNE QUANTITA' TRASCURABILI CHE NON COMPORTANO GOCCIAMENTO			Mettere crocetta	Mettere crocetta	Mettere la crocetta su "conforme" se il materiale è esente da oli [...], mettere la crocetta su "non conforme" se il materiale presenta oli [...]
ESITO RADIOMETRICO			Mettere crocetta	Mettere crocetta	Mettere la crocetta su "conforme" se il controllo radiometrico non rileva la presenza di radioattività, mettere la crocetta su "non conforme" se il controllo radiometrico rileva la presenza di radioattività

FIRMA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO GESTIONE MATERIALI

\_\_\_\_\_

<b>ENERGY BOOST S.r.l.</b>	
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	
<b>EoW ALLUMINIO</b>	
ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'art. 5, paragrafo 1	
N. partita ...../202.....	
<b>Punto 1.</b>	
Produttore dei rottami metallici	
Nome:	Energy Boost S.r.l.
Indirizzo sede legale:	Via Dino Angelini, 62B/64 - Ascoli Piceno
Indirizzo sede operativa:	Via del Commercio, snc - Ascoli Piceno
Referente:	Pierfrancesco Andolfi
Telefono:	0736 397366
Mail:	info@energyboost.it
<b>Punto 2.</b>	
Denominazione o codice della categoria di rottami metallici (in conformità a una specifica settoriale o a una norma)	Alluminio
<b>Punto 3.</b>	
La partita di rottami metallici è conforme alla specifica o alla norma di settore di cui al punto 2	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
<b>Punto 4.</b>	
Peso della partita di rottami metallici (in ton):	.....
<b>Punto 5.</b>	
Esito del controllo radiometrico (allegare certificato prova di radioattività)	<input type="checkbox"/> Esito positivo (partita non radioattiva) <input type="checkbox"/> Esito negativo (partita radioattiva)
<b>Punto 6.</b>	
N. certificato del Sistema di Gestione della Qualità	.....
Rilasciato da (nome Ente di Certificazione)	.....
In data	.....
<b>Punto 7.</b>	
La partita di rottami metallici è conforme ai criteri di cui all'art. 4, paragrafi da a) a c) del Regolamento (UE) n. 333/2011.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
<b>Punto 8.</b>	
Dichiarazione del produttore dei rottami metallici	
Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte	
Cognome, Nome	.....
Data	.....
Timbro e firma	.....

## PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELL' END OF WASTE – VETRO

### Sommario

1. OGGETTO E FINALITÀ.....	2
2. APPLICABILITÀ .....	2
3. RIFERIMENTI .....	3
4. DEFINIZIONI .....	4
5. MODALITÀ OPERATIVE .....	4
5.1. PRODUZIONE DI VETRO END OF WASTE .....	4
5.2. GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA PANNELLI FOTOVOLTAICI A FINE VITA .....	5
5.3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI .....	9
5.4. GESTIONE DELLA QUALITA' .....	11
6. RIFERIMENTI .....	11

### STATO DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Motivo
00	18/02/2025	Prima emissione del documento

Rev.	Data	Elaborato da	Approvato da
00	18/02/2025		

## 1. OGGETTO E FINALITÀ

La procedura descrive le modalità con cui l'organizzazione, nel rispetto delle prescrizioni normative, gestisce il processo di recupero eseguito sul rifiuto costituito da vetro, al termine del quale esso perde tale qualifica (End of Waste: cessazione della qualifica di rifiuto) per acquisire la qualifica di prodotto.

Questo consente ai rottami di vetro di uscire dal campo di applicazione della più onerosa normativa dei rifiuti – in Italia si tratta della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 – dato che ci si troverà di fronte a dei veri e propri prodotti. Da questo deriva che per i rottami di vetro non scatteranno gli adempimenti sulla tracciabilità dei rifiuti (registri di carico e scarico, formulari e autorizzazioni varie). In ogni caso, sarà sempre garantito un elevato livello di tutela ambientale nel rispetto di tutte le normative vigenti.

Il vetro è recuperabile al 100% ed è riutilizzabile infinite volte. Viene inviato alle fonderie dell'industria vetraia dove viene sottoposto a fusione per la produzione di nuovi oggetti in vetro.

## 2. APPLICABILITÀ

La procedura si applica alle operazioni di recupero effettuate dalla Ditta Energy Boost S.r.l. sui rifiuti costituiti da pannelli fotovoltaici a fine vita effettuate nell'opificio sito in Via del Commercio, snc ad Ascoli Piceno (AP) al fine di recuperarne le componenti (alluminio, vetro, plastica, metalli non ferrosi e silicio) e consentirne il riutilizzo in un'ottica di economia circolare.

Con il D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" che sostituisce in parte il D. Lgs. 151/2005, all'art. 4, lettera qq) sono i pannelli fotovoltaici sono distinti i RAEE in domestici e professionali in funzione della potenza nominale dell'impianto di provenienza. Vengono definiti **RAEE domestici** i "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici" (di seguito "RAEE fotovoltaici") i RAEE provenienti dai nuclei domestici, originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW. Tali pannelli vanno trasferiti ai "Centri di Raccolta", nel raggruppamento n. 4, come definito dall'Allegato 1 del D.M. 185/2007.

Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW sono considerati, invece, **RAEE professionali**.

Codice EER	Descrizione codice	Note
EER 16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	Se i pannelli fotovoltaici provengono da impianti la cui potenza nominale è superiore o uguale a 10 KW saranno considerati "RAEE professionali".
EER 16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	Se i pannelli fotovoltaici provengono da impianti la cui potenza nominale è superiore o uguale a 10 KW saranno considerati "RAEE professionali" (EER 16.02.14 e EER 16.02.16).
EER 20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	Se i pannelli fotovoltaici provengono da impianti la cui potenza nominale è inferiore a 10 KW sono considerati "RAEE domestici".

Nella fattispecie, l'attività di recupero è svolta mediante le linee SOLAR EVO 5.0 progettate per scardinare le cornici dei pannelli fotovoltaici andando a recuperare l'alluminio.

Tale attività è svolta dallo scardinatore automatico che è stato progettato per rimuovere in modo veloce ed automatico le cornici in alluminio, separandole dalla scatola di derivazione elettrica e dal pannello stesso. Conclusa la parte di rimozione delle cornici, il robot preleva il pannello privo di cornice e lo posiziona su un pallet sovrapponendo un numero di pannelli predefiniti stoccandoli momentaneamente all'interno dell'isola robotizzata. Una volta completato il pallet di pannelli semilavorati senza cornice, questo viene estratto dall'isola robotizzata e portato alla stazione successiva per la delaminazione ed il recupero del vetro e per consentire il successivo recupero di tutti i materiali che compongono le celle fotovoltaiche.

Nella sezione finale del macchinario il pannello viene triturato e i materiali che lo compongono vengono separati al vibrovaglio.

### 3. RIFERIMENTI

- Decisione 2000/532/CE della Commissione del 03 maggio 2000: Decisione che sostituisce la Decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
- Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006: Norme in materia ambientale;

- D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014: Decreto in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008: Direttiva quadro sui rifiuti (nozione di End of Waste: cessazione della qualifica di rifiuto);
- Regolamento (UE) 1179/2012 del 10 dicembre 2012: Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter del D. Lgs. 152/2006 – Delibera del Consiglio Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) seduta del 06/02/2020: Delibera che stabilisce i criteri con cui devono essere individuate le zone:
  - di stoccaggio del prodotto EoW finito;
  - di stoccaggio del materiale EoW in attesa dei test di conformità.

#### 4. DEFINIZIONI

All' **art. 2 del Regolamento (UE) 1179/2012 – Definizioni**: vengono elencate le seguenti definizioni:

- rottame di vetro: rottame derivante dal recupero di rifiuti di vetro;
- detentore: la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di vetro;
- produttore: detentore che cede a un altro detentore dei rottami di vetro che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- personale qualificato (PQ): personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie per monitorare e valutare le caratteristiche dei rottami di vetro;
- controllo visivo: il controllo dei rottami di vetro che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- partita: un lotto di rottami di vetro destinato a essere spedito da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

#### 5. MODALITÀ OPERATIVE

##### 5.1. PRODUZIONE DI VETRO END OF WASTE

Le lavorazioni eseguite sui rifiuti in ingresso (pannelli fotovoltaici a fine vita) consentono di ottenere materiali non più qualificati come rifiuti (End of Waste – EoW) e rifiuti in uscita che sono stoccati in appositi settori dopo essere stati movimentati attraverso l'impiego di opportuni mezzi. Solo l'alluminio ed i rifiuti plastici sono stoccati esternamente

rispettivamente in cassoni ed in big bags nel piazzale pavimentato mentre gli altri materiali sono stoccati internamente.

La pavimentazione cementata garantisce la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante e l'area destinata ad ogni rifiuto è identificata da un cartello indicante il codice EER di riferimento.

Di seguito si riportano i diversi EoW prodotti dalla linea SOLAR EVO 5.0:

- EoW costituiti da alluminio qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 333/2011;
- EoW costituiti da vetro qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 1179/2012;

che saranno inviati ad industrie del settore metallurgico e della lavorazione del vetro.

## **5.2. GESTIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA PANNELLI FOTOVOLTAICI A FINE VITA**

### **Pesatura, accettazione e scarico merci**

Il rifiuto in arrivo, costituito da pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti sia da clienti propri che da terzi, viene pesato al fine di procedere alla successiva fase di accettazione.

I rifiuti in ingresso saranno sottoposti ad una fase di controllo in accettazione di tipo:

- Visivo;
- Documentale: Verifica delle informazioni inserite nella documentazione di accompagnamento:
  - FIR: Formulario di Identificazione dei Rifiuti;
  - Caratterizzazione di base fornita dal produttore del rifiuto (eventuale).

Il controllo è volto a verificare che la tipologia, la provenienza, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti siano conformi a quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione vigente.

I controlli visivi avvengono sia sul mezzo in arrivo sia durante lo scarico all'interno dell'opificio controllando la composizione dell'intero carico.

Se l'esito dei controlli non è conforme, il carico non può essere accettato e viene respinto, altrimenti viene depositato all'interno e destinato alla messa in riserva.

### **Messa in riserva**

Superati i controlli in accettazione, i rifiuti in ingresso all'opificio saranno stoccati a terra su bancali.

Le operazioni di movimentazione e deposito avverranno tramite l'ausilio di un carrello elevatore ed adottando le specifiche tecniche e le norme per la manipolazione atte al contenimento dei rischi per la salute del lavoratore e dell'ambiente.

All'**art. 3 – Criteri per i rottami di vetro**: sono indicate le condizioni tali per cui i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, in particolare:

- i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'all. I del regolamento stesso;
- i rifiuti utilizzati come materiale dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'all. I del regolamento stesso;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'all. I del regolamento stesso;
- il produttore deve rispettare le prescrizioni di cui all'art.4 (redazione della dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'all. II) e all'art.5 (applicazione di un sistema di gestione della qualità che preveda una serie di procedimenti documentati);
- i rottami di vetro sono destinati alla produzione di sostanze o oggetti di vetro mediante processi di rifusione.

Pertanto, i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti quando soddisfano i criteri riportati ai punti 1, 2 e 3 dell'all. I del regolamento.

Tali punti sono riportati all'interno del modulo "Check list conformità EoW vetro" che deve essere compilata per ogni partita di produzione.

	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b> <b>Accettazione rifiuti e</b> <b>Gestione dell'End Of Waste Vetro</b>	Rev. 00 18/02/2025
---	--	-----------------------

## ALLEGATO I

## Criteri pertinenti ai rottami di vetro

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<b>Punto 1. Qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero</b>	
1.1. I rottami di vetro devono soddisfare le specifiche stabilite dal cliente, le specifiche settoriali o una norma per uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante rifusione in impianti di produzione del vetro.	Il personale qualificato verifica che ogni partita sia conforme a specifiche adeguate.
1.2. Il contenuto dei seguenti componenti non vetrosi è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> <li>— metalli ferrosi: <math>\leq 50</math> ppm;</li> <li>— metalli non ferrosi: <math>\leq 60</math> ppm;</li> <li>— sostanze inorganiche non metalliche e non vetrose: <ul style="list-style-type: none"> <li><math>\leq 100</math> ppm per rottami di vetro di dimensione <math>&gt; 1</math> mm;</li> <li><math>\leq 1\ 500</math> ppm per rottami di vetro di dimensione <math>\leq 1</math> mm;</li> </ul> </li> <li>— sostanze organiche: <math>\leq 2\ 000</math> ppm.</li> </ul> <p>Esempi di sostanze inorganiche non vetrose e non metalliche sono: ceramica, roccia, porcellana e pirocera mica.</p> <p>Esempi di sostanze organiche sono: carta, gomma, plastica, tessuto, legno.</p>	Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. <p>A intervalli adeguati, salvo revisione in caso avvengano cambiamenti significativi nel processo operativo, devono essere analizzati gravimetricamente dei campioni rappresentativi di rottami di vetro per misurarne le componenti totali non vetrose. Le componenti non vetrose devono essere analizzate mediante pesatura, dopo separazione meccanica o manuale (come meglio opportuno) dei materiali sotto un attento controllo visivo.</p> <p>Per stabilire la frequenza adeguata con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'andamento previsto della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);</li> <li>— il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti di vetro utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo; scarti industriali di vetro con un alto grado di prevedibilità rispetto alla composizione esigono una minor frequenza di monitoraggio. Rifiuti di vetro provenienti da raccolta multimateriale potrebbero richiedere un controllo più frequente;</li> <li>— la precisione del metodo di monitoraggio stesso;</li> <li>— la vicinanza dei risultati della componente non vetrosa ai limiti indicati sopra.</li> </ul> <p>Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit.</p>
1.3. I rottami di vetro non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami di vetro rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione <sup>(1)</sup> e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> .	Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale esistenza di proprietà pericolose, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. <p>Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di vetro e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà.</p> <p>La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione.</p>

	<b>PROCEDURA OPERATIVA</b> <b>Accettazione rifiuti e</b> <b>Gestione dell'End Of Waste Vetro</b>	Rev. 00 18/02/2025
---	--	-----------------------

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<b>Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero</b>	
2.1. Solo i rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o del vasellame privo di piombo possono essere utilizzati in questo tipo di operazione. I rottami di vetro provenienti dalla raccolta di materiale riciclabile possono involontariamente contenere piccole quantità di altri tipi di vetro.	I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti contenenti vetro e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere il vetro non conforme ai criteri indicati nel presente punto.
2.2. I rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione.	
2.3. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione.	
<b>Punto 3. Processi e tecniche di trattamento</b>	
3.1. I rifiuti contenenti vetro vengono raccolti, separati, trasformati e, da quel momento in poi, vengono tenuti permanentemente divisi da altri rifiuti.	
3.2. Tutti i trattamenti quali: frantumazione, cernita, separazione o pulizia, necessari per preparare il rottame di vetro per uso diretto (attraverso rifusione) nella produzione di sostanze di vetro od oggetti, devono essere stati completati.	

<sup>(1)</sup> GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

È stato stimato che, al termine dei processi di recupero di rifiuti viene prodotto EoW di vetro, per una quantità annua pari a circa 9.600 tonnellate.

**La dimensione massima della partita viene fissata pari a circa 150 t.**

Tale materiale sarà confezionato in big bags aventi le seguenti dimensioni:

- altezza: circa 1 m;
- larghezza: circa 1 m;
- lunghezza : circa 1 m.

Su ogni balla confezionata viene apposto un cartellino riportante le seguenti indicazioni:

- numero di partita;
- data;
- tipologia di materiale.

Gli addetti al confezionamento dei big bags e, quindi, ai controlli finali sugli stessi appongono il cartello identificativo solo a seguito dei controlli con esito positivo. In caso di controllo finale con esito negativo, il big bag di EoW viene identificato, separato in area dedicata e, in riferimento al tipo di anomalia, riformato immediatamente o successivamente a seguito di una selezione supplementare.

La registrazione dei controlli finali è riportata dall'operatore incaricato sul documento di sistema denominato "Registro di produzione EoW vetro". Il sistema permette la rintracciabilità tra l'EoW ed i conferimenti da cui è stato prodotto, incrociando i dati del registro produzione con quelli di ricevimento dei rifiuti (registro di carico e scarico dell'impianto).

Il processo di produzione del vetro EoW è validato con l'esito delle prove sui requisiti di qualità.

### **5.3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, GESTIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI**

All'**art. 4 – Dichiarazione di conformità**: in relazione all'esito positivo del controllo di accettabilità effettuato secondo il modulo "Check list conformità EoW vetro", per ogni partita viene predisposta la dichiarazione di conformità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) redatta utilizzando il modello "Dichiarazione di conformità EoW vetro" di cui all'all. II del Regolamento n. 1179/2012.

Tale dichiarazione viene trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici.

Le dichiarazioni di conformità emesse sono conservate presso l'opificio di Energy Boost S.r.l. sito in Via del Commercio, snc a Ascoli Piceno, per almeno un anno dalla data di rilascio, sia in formato elettronico che cartaceo, e messe a disposizione delle autorità di controllo competenti su richiesta.

ALLEGATO II

**Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 4, paragrafo 1**

1.	Produttore/importatore del rottame di vetro:  Nome:  Indirizzo:  Referente:  Telefono:  Fax:  Indirizzo di posta elettronica:
2.	a) Denominazione o codice della categoria di rottami di vetro, in conformità a una specifica settoriale o a una norma:  b) Principali disposizioni tecniche delle norme o delle specifiche settoriali, inclusa la conformità con i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto per i componenti non vetrosi, ad esempio rispetto al contenuto di metalli ferrosi, di metalli non ferrosi, di sostanze inorganiche e organiche non metalliche/non vetrose:
3.	La partita di rottami di vetro è conforme alla specifica o alla norma di settore di cui al punto 2.
4.	Peso della partita in chilogrammi:
5.	Il produttore di rottami di vetro applica un sistema di gestione conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1179/2012, controllato da un organismo preposto alla valutazione della conformità o da un verificatore ambientale oppure, se i rottami di vetro che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore esterno indipendente.
6.	La partita di rottame di vetro è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1179/2012.
7.	Il materiale della presente partita è destinato esclusivamente a un uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.
8.	Dichiarazione del produttore/importatore di rottami di vetro:  Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte:  Nome:  Data:  Firma:

#### **5.4. GESTIONE DELLA QUALITA'**

All'**art. 5 – Gestione della qualità**: viene indicato che l'azienda deve dotarsi del Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001 e che lo stesso dimostri la conformità ai criteri enunciati all'art. 3 del Regolamento stesso.

Il Sistema di Gestione di Qualità prevede che tutti i procedimenti sottostanti siano documentati:

- Controllo di accettazione dei rifiuti;
- Monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento;
- Monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero, comprensivi del campionamento e delle analisi;
- Monitoraggio delle eventuali osservazioni pervenute da parte dei clienti sulla qualità dei rottami di vetro;
- Registrazione dei controlli effettuati;
- Revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- Formazione del personale.

Il Sistema di Gestione della Qualità deve essere certificato da un ente terzo accreditato e deve essere messo a disposizione delle Autorità competenti che ne fanno richiesta.

#### **6. RIFERIMENTI**

- FIR Formulari di Identificazione del Rifiuto;
- Registro di carico e scarico rifiuti;
- Controlli su vetro EoW;
- Elenco personale qualificato per i controlli EoW vetro;
- Registro di produzione EoW;
- Check list conformità EoW vetro;
- Dichiarazione di Conformità EoW vetro.

**CONTROLLI END OF WASTE VETRO**

In giallo i campi da inserire

N. PARTITA	Campo da inserire					
PESO PARTITA (in tonnellate)	Campo da inserire					
DATA	Campo da inserire					
CONTROLLI VISIVI SPECIFICI PER I ROTTAMI DI ALLUMINIO	INSERISCI PESO IN KG	ppm DA CALCOLO	ppm VALORE LIMITE DA NON SUPERARE	CONFORME	NON CONFORME	NOTE
PROVENIENZA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI: MONOCRISTALLINI E/O POLICRISTALLINI				Mettere crocetta	Mettere crocetta	
PRESENZA DI MATERIALI ESTRANEI: METALLI FERROSI (≤ 50 ppm)	Campo da inserire		50			
PRESENZA DI MATERIALI ESTRANEI: METALLI NON FERROSI (≤ 60 ppm)	Campo da inserire		60			
PRESENZA DI SOSTANZE INORGANICHE NON METALLICHE E NON VETROSE (es. ceramica, roccia, porcellana e piroceramica): ≤ 100 ppm per rottami di vetro di dimensione > 1 mm	Campo da inserire		100			
PRESENZA DI SOSTANZE INORGANICHE NON METALLICHE E NON VETROSE (es. ceramica, roccia, porcellana e piroceramica): ≤ 1500 ppm per rottami di vetro di dimensione ≤ 1 mm	Campo da inserire		1.500			
PRESENZA DI SOSTANZE ORGANICHE (es. carta, gomma, plastica, tessuto, legno) ≤ 2000 ppm	Campo da inserire		2.000			

moltiplico tutto per 1000

1 ppm = 1 mg/1 kg = 1 kg/ 1 ton

Mettere la crocetta su conforme o non conforme

Inserire il peso dei metalli ferrosi nella casella gialla

Inserire il peso dei metalli non ferrosi nella casella gialla

Inserire il peso delle sostanze inorganiche non metalliche e non vetrose nella casella gialla

Inserire il peso delle sostanze inorganiche non metalliche e non vetrose nella casella gialla

Inserire il peso delle sostanze organiche nella casella gialla

FIRMA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO GESTIONE MATERIALI

\_\_\_\_\_

## ENERGY BOOST S.r.l.

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EoW VETRO


ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'art. 4, paragrafo 1

Nr. .... /202.....

<b>Punto 1.</b>	
Produttore del rottame di vetro	
Nome:	Energy Boost S.r.l.
Indirizzo sede legale:	Via Dino Angelini, 62B/64 – Ascoli Piceno
Indirizzo sede operativa:	Via del Commercio, snc – Ascoli Piceno
Referente:	Pierfrancesco Andolfi
Telefono:	0736 397366
Mail:	info@energyboost.it
<b>Punto 2.</b>	
Denominazione o codice della categoria di rottami di vetro (in conformità a una specifica settoriale o a una norma)	Vetro
<b>Punto 3.</b>	
La partita di rottami di vetro è conforme alla specifica o alla norma di settore di cui al punto 2	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
<b>Punto 4.</b>	
Peso della partita di vetro (in kg):	.....
<b>Punto 5.</b>	
N. certificato del Sistema di Gestione della Qualità	.....
Rilasciato da (nome Ente di Certificazione)	.....
In data	.....
<b>Punto 6.</b>	
La partita di rottame di vetro è conforme ai criteri di cui all'art. 3, paragrafi da 1 a 3, del Regolamento (UE) n. 1179/2012.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
<b>Punto 7.</b>	
Il materiale della presente partita è destinato esclusivamente a un uso diretto nella produzione di sostanze ed oggetti di vetro mediante processi di rifusione.	
<b>Punto 8.</b>	
Dichiarazione del produttore di rottami di vetro	
Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte	
Cognome, Nome	.....
Data	.....
Timbro e firma	.....



LOTTO DEL FABBRICATO - STATO DI PROGETTO



FIUME TRONTO



E<sub>x</sub> = Punti di emissione

LEGENDA

- STOCCAGGIO METALLI NON FERROSI - EER 191203  
34 m<sup>2</sup> - 34 m<sup>3</sup> - 306200 Kg ca
- STOCCAGGIO SILICIO - EER 191203 - 191211\*  
34 m<sup>2</sup> - 34 m<sup>3</sup> - 78200 Kg ca
- STOCCAGGIO PLASTICA - EER 191204-150102  
35,6 m<sup>2</sup> - 35,6 m<sup>3</sup> - 42800 Kg ca
- STOCCAGGIO COMPONENTI ELETTRICI E CAVI - EER 160216  
34 m<sup>2</sup> - 34 m<sup>3</sup> - 91900 Kg ca
- STOCCAGGIO VETRO EoW  
116,6 m<sup>2</sup> - 116,6 m<sup>3</sup> - 291600 Kg ca
- STOCCAGGIO (R13) PANNELLI FOTOVOLTAICI - EER 160214-160216-200136  
392,7 m<sup>2</sup> - 1590,4 m<sup>3</sup> - 471200 Kg ca
- STOCCAGGIO ALLUMINIO EoW  
75 m<sup>2</sup> - 150 m<sup>3</sup> - 405000 Kg ca
- STOCCAGGIO BANCALI IN LEGNO - EER 150103-191207  
18 m<sup>2</sup> - 45 m<sup>3</sup> - 4050 Kg ca

ALTRA PROPRIETA'

REGIONE MARCHE  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
COMUNE DI ASCOLI PICENO

COMMITTENTE  
**ENERGY BOOST SRL**

PROGETTO  
**IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI  
(Pannelli Fotovoltaici)**

TITOLO  
**INDICAZIONE DELLO STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI**

**VAL VIBRATA ENERGIE s.r.l.**  
via mutilati e invalidi del lavoro, 43/A - 63100 Ascoli Piceno  
tel.: 320-4785788, 335-254459 - email: valvibrataenergiesrl@gmail.com  
P.Iva: 0206160442

PROGETTISTA  
**ing. Riccardo Adamoli**

SCALA SCALE: VARIE  
TAV. **05**  
COMMESSA JOB N°  
DIS./DWG.

REV.	DESCRIZIONE	DATA	PREPARATO	RIESAMINATO	VERIFICATO	VALIDATO
0	PRIMA EMISSIONE	03/05/24		Ing. Adamoli	Ing. Adamoli	Ing. Adamoli
1	SECONDA EMISSIONE	05/02/25		Ing. Adamoli	Ing. Adamoli	Ing. Adamoli
2	TERZA EMISSIONE	04/07/25		Ing. Adamoli	Ing. Adamoli	Ing. Adamoli
3	QUARTA EMISSIONE	26/08/25		Ing. Adamoli	Ing. Adamoli	Ing. Adamoli
4						
5						
6						
7						

Copia informatica - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - interno - Prot. 12220/PROT del 10/06/2026 - titolo 17 - classe 8 - sottoclasse 7

VIA DEL COMMERCIO



**Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento autorizzatorio unico (PAU). Ditta ENERGY BOOST SRL. Impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R12 – R4 – R5) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in VIA DEL COMMERCIO nel Comune di ASCOLI PICENO.**  
**Limiti e prescrizioni emissioni in atmosfera (Art.269 del D.Lgs 152/2006).**

1. Le emissioni provenienti dall'impianto in oggetto sono autorizzate, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sulla base delle conclusioni della conferenza di servizi del 15/04/2026 (Prot. Prov. N.8401 del 17/04/2026) e del parere ARPAM di Prot. N.12340 del 14/04/2026 (rif. Prot. Prov. N.8108 del 14/04/2026).

2. La Ditta è tenuta al rispetto dei seguenti valori limite alle qualità e quantità delle emissioni:

E1			
Impianto	LINEE 1+3		
Provenienza	LINEA SOLAR EVO 5.0		
Durata	16 ore/giorno		
Altezza (H) e diametro (D)	H= 12,75 m; D= 0,75 m		
Portata	22.000 Nm <sup>3</sup> /h		
Impianto di abbattimento	FILTRO A MANICHE		
Sostanze emesse	Polveri; Tab. B Classe III (Quarzo in polvere come SiO <sub>2</sub> )		
Limiti di emissione	<b>Sostanza</b>	<b>Concentrazione</b>	<b>Flusso di massa</b>
	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	220 g/h
	Tab. B Classe III (Quarzo in polvere come SiO <sub>2</sub> )	0,57 mg/Nm <sup>3</sup>	12,5 g/h

E2			
Impianto	LINEA 2		
Provenienza	LINEA SOLAR EVO 5.0		
Durata	16 ore/giorno		
Altezza (H) e diametro (D)	H= 11,5 m; D= 0,5 m		
Portata	11.000 Nm <sup>3</sup> /h		
Impianto di abbattimento	FILTRO A MANICHE		
Sostanze emesse	Polveri; Tab. B Classe III (Quarzo in polvere come SiO <sub>2</sub> )		
Limiti di emissione	<b>Sostanza</b>	<b>Concentrazione</b>	<b>Flusso di massa</b>
	Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>	110 g/h
	Tab. B Classe III (Quarzo in polvere come SiO <sub>2</sub> )	1,14 mg/Nm <sup>3</sup>	12,5 g/h

3. La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni relative alla conduzione dell'impianto e delle attività:
- 3.1 Come da parere ARPAM di Prot. N.12340 del 14/04/2026:
    - a) *Devono essere adottate misure per limitare le emissioni diffuse garantendo la pulizia periodica delle superfici e la gestione confinata delle lavorazioni.*
    - b) *I materiali polverulenti devono essere gestiti in sistemi chiusi (big bags, contenitori sigillati, ecc.).*
  - 3.2 La ditta è tenuta comunque al rispetto dell'allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
  - 3.3 L'impianto deve essere condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta "ENERGY BOOST SRL". Eventuali variazioni in tal senso possono costituire modifica sostanziale dell'impianto, e devono quindi essere preventivamente autorizzate.
  - 3.4 La Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo nei punti di emissione. In particolare tutti i punti di emissione significativi devono essere dotati di opere di presa per il prelievo degli inquinanti e resi accessibili, con possibilità di appoggio per strumentazione ed operatori rispettando criteri di sicurezza, in modo da consentire il controllo immediato in qualsivoglia camino, qualora gli organi di controllo lo dispongano.
  - 3.5 Eventuali variazioni dei parametri fissati al punto 2 del presente atto che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e la portata o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate.

- 3.6 Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, la ditta è tenuta:
- a. a comunicare in modalità telematica alla Provincia, all'ARPAM e al Comune, almeno 15 giorni prima, la data di **messa in esercizio** delle fasi lavorative che danno origine alle emissioni **E1** ed **E2**.
  - b. a comunicare in modalità telematica alla Provincia, all'ARPAM e al Comune, almeno **15 giorni** prima, la data di **messa a regime** (che deve avvenire ai sensi dell'art.269, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio) delle linee produttive che danno origine alle emissioni **E1** ed **E2** e la data e l'ora in cui saranno effettuati i controlli di cui alla successiva lettera c;
  - c. ad effettuare nei **10 giorni** successivi alla messa a regime degli impianti ed attività e in giorni non consecutivi, due campionamenti alle emissioni **E1** ed **E2**. I risultati di detti campionamenti devono essere trasmessi in modalità telematica alla Provincia, all'ARPAM e al Comune, entro **30 giorni** dalla data di conclusione delle analisi.
- 3.7 Al fine di verificare la conformità delle emissioni convogliate ai valori limite di cui al punto 2, la Ditta è tenuta ad effettuare in fase di esercizio dello stabilimento, **controlli annuali** alle emissioni denominate **E1** ed **E2**. I risultati di detti controlli devono essere trasmessi in modalità telematica alla Provincia, all'ARPAM e al Comune entro 30 giorni dalla data di conclusione delle analisi.
- 3.8 La ditta "**ENERGY BOOST SRL**" è tenuta a comunicare in via telematica alla Provincia e all'ARPAM, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, la data e l'ora dei prelievi di cui al punto precedente, al fine di consentire la presenza delle autorità di controllo durante le fasi di campionamento.
- 3.9 Metodi di campionamento ed analisi:
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <i>UNI EN ISO 16911-1-2:2013:</i> | <i>Velocità e la portata dell'effluente gassoso</i> |
| <i>UNI EN 15259:2008:</i>         | <i>Sezioni e siti di misurazione</i>                |
| <i>UNI EN 13284:2017:</i>         | <i>Polveri totali</i>                               |
| <i>NIOSH 7601</i>                 | <i>Silice cristallina</i>                           |
- Possono in ogni caso essere utilizzati metodi alternativi a quelli individuati in base all'ordinamento sopra descritto a valle di dimostrazione di equivalenza di tali metodi alternativi rispetto a quelli di riferimento; l'equivalenza va comprovata in base a quanto stabilito dalla norma UNI EN 14793:2017.
- 3.10 Le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI ISO 16911 -1-2:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modifiche.
- 3.11 Ai sensi del punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, i dati relativi ai controlli analitici prescritti nei precedenti punti, devono essere riportati a cura del gestore su appositi registri utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 1 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento.
- 3.12 Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione espressa come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto, con misure effettuate secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione.
- 3.13 Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti che danno luogo alle emissioni in atmosfera di cui al precedente punto 2, tale da non permettere il rispetto delle condizioni fissate con il presente atto, comporta la sospensione dell'attività per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti. La conseguente interruzione dell'impianto produttivo deve essere annotata nel registro di cui al successivo punto.
- 3.14 Ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 2 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.
- 3.15 In caso di rottura e/o malfunzionamento dei sistemi di abbattimento deve essere data comunicazione entro otto ore alla Provincia, all'ARPAM e al Comune e deve essere interrotta l'attività fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio. La comunicazione dovrà riportare

le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità degli stessi sistemi di abbattimento.

- 3.16 La dismissione di uno o più punti di emissione deve essere comunicata preventivamente alla Provincia.
- 3.17 I punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica, **entro 180 giorni** dalla data del Provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- 3.18 Deve essere rispettata la Procedura operativa "*Verifica e manutenzione dei filtri dell'impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera*" (Rev.00 del 18/02/2025) allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto.
- 3.19 Le modifiche della predetta procedura operativa devono essere trasmesse entro 10 giorni (dalla data di modifica) alla Provincia e all'ARPAM.
- 3.20 Ai sensi dell'art.269, comma 11-bis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la variazione del gestore (ragione sociale, sede legale e/o legale rappresentante) dello stabilimento deve essere comunicata dal nuovo gestore alla Provincia, **entro 10 giorni** dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data.

Si precisa che:

- la presente autorizzazione è vincolata al rispetto delle caratteristiche di costruzione e di esercizio indicate negli elaborati approvati con il provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed elencati al punto 5 del *Rapporto istruttorio* parte integrante dello stesso PAU.;
- sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.278 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativo previste dall'art.279 dello stesso D.Lgs;
- il soggetto autorizzato deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- ai sensi del comma 9 dell'art.269 al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- ai sensi del comma 6 dell'art.269 al D.Lgs 152/2006, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto ARPAM provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione delle prescrizioni stabilite con il presente atto e comunicherà alla Provincia l'esito dei controlli. Tali accertamenti possono essere eseguiti anche contemporaneamente all'effettuazione, da parte dell'impresa, delle misure di cui al precedente punto 3.6) lettera c).

Allegati:

- Procedura operativa "*Verifica e manutenzione dei filtri dell'impianto di trattamento*" (Rev.0 del 18/02/2025)
- Planimetria impianto (Tav.9 Rev.3 del 26/08/2025)

*Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione  
delegato dal Dirigente  
Dott. Gianni Giantomassi*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# PROCEDURA OPERATIVA PER LA VERIFICA E LA MANUTENZIONE DEI FILTRI DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

## Sommario

1.	L’impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera.....	2
2.	Modalità di pulizia dei filtri a manica .....	3
2.1.	Programmazione della pulizia .....	3
2.2.	Sistema di pulizia automatico .....	3
2.3.	Valori di impostazione della centralina .....	4
2.4.	Ispezione Visiva e Operativa.....	6
2.5.	Manutenzione dei Componenti Meccanici ed Elettrici.....	6
2.6.	Documentazione e Tracciabilità .....	6
2.7.	Gestione della Polvere Raccolta.....	7

## STATO DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Motivo
00	18/02/2025	Prima emissione del documento

Rev.	Data	Elaborato da	Approvato da
00	18/02/2025		

## 1. L'impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera

La Ditta Energy Boost S.r.l. opera nell'attività di messa in riserva e recupero dei pannelli fotovoltaici a fine vita al fine di recuperare varie frazioni merceologiche.

A completamento delle tre linee di lavorazione è stato installato l'**impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera** costituito:

- dal sistema di aspirazione delle polveri generate durante l'attività di recupero dei pannelli;
- dal sistema di abbattimento degli inquinanti presenti nelle polveri stesse.

A servizio dell'impianto sono installate tutte le **impiantistiche accessorie** costituite da:

- impiantistica di aria compressa;
- impiantistica antincendio;
- alimentazione elettrica;
- quadro elettrico con PLC e inverter;
- punto di messa a terra;
- opere edili e murarie in calcestruzzo armato.

La **linea di aspirazione** è costituita dalle seguenti componenti principali:

- dalla sonda di misura della depressione;
- dal pressostato differenziale in quadro elettrico per la regolazione, tramite il PLC generale, dell'inverter di alimentazione del motore del ventilatore sottostante;
- dal ventilatore centrifugo ad alto rendimento;
- dalle tubazioni di aspirazione e mandata;
- dal ventilatore ad alta pressione con mandata al filtro.

La **linea di abbattimento degli inquinanti** è costituita dalle seguenti componenti principali:

- dal filtro a manica del tipo a sezione rettangolare modulare con manica verticale;
- dalla tramoggia tronco-conica con scarico centrale delle polveri per big bags tramite valvola stellare;
- dal sistema di pulizia maniche automatico, con centrale di gestione pulizia con PLC, display di visualizzazione valori e pressostato differenziale per le impostazioni delle soglie di lavoro max e min e la lettura del  $\Delta P$ ;
- dal camino di emissione dell'aria filtrata dotato di punti di prelievo (tronchetti).

Tutto il percorso è compartimentato senza la possibilità di creare polveri diffuse.

La presente procedura riguarda le operazioni di verifica e manutenzione dei filtri a manica ed è fondamentale per mantenere l'efficienza dell'impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera al fine di garantire che sia l'ambiente di lavoro che l'ambiente esterno rimangano sicuri e privi di polveri nocive.

Questa procedura assicura che l'impianto di aspirazione ed abbattimento delle polveri funzioni in modo continuo ed efficiente, garantendo la protezione dell'ambiente, la salute dei lavoratori e il corretto funzionamento degli impianti industriali e riducendo al minimo i rischi di malfunzionamenti e di inquinamento ambientale.

Di seguito sono descritti i principali passaggi in una procedura standard di verifica e manutenzione.

## **2. Modalità di pulizia dei filtri a manica**

### **2.1. Programmazione della pulizia**

Al fine di assicurare che l'impianto di aspirazione ed abbattimento delle polveri funzioni in modo continuo ed efficiente è fondamentale la definizione di un Programma di Manutenzione Periodica (preventiva/ordinaria) che stabilisca la cadenza della pulizia in funzione:

- delle raccomandazioni del produttore;
- di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'impianto installato da Energy Boost S.r.l. prevede un sistema di pulizia delle maniche filtranti automatica, ovvero i filtri sono autopulenti. La pulizia avviene con impulsi di aria compressa secca in controcorrente (pneumatica).

### **2.2. Sistema di pulizia automatico**

Il sistema di pulizia automatico è comandato e gestito dall'unità di controllo ECO-NET 128 (Economizzatore Master) che è un dispositivo elettronico per il comando della pulizia pneumatica di impianti di depolverazione industriale.

Il parametro fondamentale da monitorare per programmare la pulizia dei filtri è la pressione differenziale che viene misurata dal pressostato differenziale.

Tale misurazione avviene in continuo grazie alle sonde. La sonda + è posta a monte del filtro mentre la sonda - è posta a valle del filtro, nel senso di percorrenza del flusso di aria polverosa. Da questa misurazione si analizza con precisione lo stato di intasamento dei filtri e la centralina è in grado di gestire in modo automatico la pulizia solo quando è necessario, ovvero quando si arriva ad un certo valore di  $\Delta P$ , ottimizzando così l'intero processo di rimozione della polvere.

La centralina ECO-NET 128 è provvista di un display grafico LCD che mostra sia i valori di pressione che lo stato di avanzamento del processo di pulizia dei filtri.

I valori fondamentali sono:

- il differenziale di pressione  $\Delta P$ , cioè la variazione di pressione misurata dalle sonde prima e dopo il filtro che misura la perdita di carico istantanea sulle maniche;
- allarme per  $\Delta P$  minimo (manica rotta) con possibilità di attivazione/disattivazione;
- allarme per  $\Delta P$  massimo (filtro intasato);
- allarme attuatore valvola non operativo;
- allarme per manutenzione elementi filtranti con possibilità di attivazione/disattivazione.



Fig. Unità di controllo ECO-NET 128

### 2.3. Valori di impostazione della centralina

Le maniche nuove/pulite normalmente segnano una differenza di pressione  $\Delta P$  pari a 4-6 mmH<sub>2</sub>O → corrispondente a 40-60 Pa.

L'intasamento di default, che viene impostato al fine di attivare il sistema di pulizia, è pari ad un valore di differenza di pressione a inizio pulizia corrispondente a  $\Delta P_{\text{inizio pulizia}} = 50 \text{ mmH}_2\text{O}$  (500 Pa), questo è il valore di pressione per l'inizio del ciclo di lavaggio.

Il ciclo di pulizia dei filtri terminerà quando verrà misurata una differenza di pressione a fine pulizia corrispondente a  $\Delta P_{\text{fine pulizia}} = 40 \text{ mmH}_2\text{O}$  (400 Pa), questo è il valore di pressione per la fine del ciclo di lavaggio.

Il fondo scala, ovvero il massimo valore di differenza di pressione sui filtri, è impostato a  $\Delta P_{\max} = 100 \text{ mmH}_2\text{O}$  (1.000 Pa). Quando il pressostato differenziale rileverà questo valore, i filtri a manica dovranno essere sostituiti.

Schematicamente, il ciclo di pulizia in modalità automatica è raffigurato come segue:




Fig. Ciclo di pulizia in funzione della differenza di pressione  $\Delta P$

In questa modalità, l'unità di controllo ECO-NET 128 funziona in autonomia, eseguendo il ciclo di pulizia solo quando è necessario.

La partenza del ciclo avviene al superamento della soglia di pressione impostata nel parametro  $\Delta P_{\text{inizio pulizia}}$ .

Le valvole vengono attivate in modo sequenziale ad intervalli di tempo programmati. Le tempistiche di riferimento sono: tempo impulso  $T_s$  e tempo ciclo  $T_c$  e impostando il numero complessivo di valvole  $V_x$  che compongono il sistema.




Fig. Tempi impulso  $T_s$  e Tempi ciclo  $T_c$  in base al numero di valvole  $V_x$  del sistema

Se il differenziale di pressione scende al di sotto del valore impostato di  $\Delta P_{\text{fine pulizia}}$ , il ciclo di pulizia verrà sospeso, e riprenderà nuovamente al superamento del valore di  $\Delta P_{\text{inizio pulizia}}$ .

Chiaramente, con l'utilizzo, si registrerà una diminuzione sempre maggiore dell'efficienza del sistema che comporterà un aumento della frequenza della pulizia dei filtri e della durata dell'impulso del getto di aria compressa causando, di conseguenza, una diminuzione dei tempi di lavoro dei filtri stessi.

L'intasamento massimo avverrà con il tempo, in genere qualche anno, in funzione del comportamento delle polveri generate e, soprattutto, dalla presenza o meno di umidità in quanto l'aria umida o le polveri umide costipano ed otturano più velocemente il media filtrante (il feltro).

Quando la manutenzione ordinaria non è più sufficiente, in quanto le maniche filtranti hanno raggiunto il loro limite di efficienza o qualora risultassero danneggiate, i filtri vanno sostituiti immediatamente per evitare che l'impianto diventi inefficiente e che polveri dannose vengano rilasciate nell'ambiente.

#### **2.4. Ispezione Visiva e Operativa**

Inoltre, è importante eseguire le seguenti ispezioni visive ed operative sull'impianto, da effettuare a cadenza trimestrale:

- **Controllo delle parti esterne:** Ispezionare il sistema esternamente per verificare la presenza di danni visibili come: crepe nei condotti, segni di corrosione, accumuli di polvere, usura o perdite.
- **Controllo dei dispositivi di sicurezza:** Verificare che i dispositivi di sicurezza come valvole di sovrappressione e valvole di sfogo siano in buone condizioni di funzionamento.
- **Verifica del funzionamento:** Controllare che il sistema di abbattimento delle polveri funzioni correttamente monitorando eventuali anomalie come rumori insoliti o vibrazioni anomale.

#### **2.5. Manutenzione dei Componenti Meccanici ed Elettrici**

Nel caso dei sistemi di pulizia automatici, va verificata, con frequenza trimestrale, la corretta funzionalità di tutte le componenti del sistema di abbattimento delle polveri installato.

- **Controllo delle ventole e dei motori:** Ispezionare le ventole e i motori per verificarne il funzionamento e l'assenza di vibrazioni o rumori anomali, lubrificare eventuali parti mobili.
- **Controllo delle guarnizioni e dei collegamenti:** Verificare che le guarnizioni siano in buone condizioni per evitare perdite di polvere o fumi.
- **Manutenzione elettrica:** Controllare i sistemi elettrici, inclusi i pannelli di controllo, i sensori di monitoraggio e le apparecchiature di automazione, per garantire che non ci siano malfunzionamenti o segnali di danneggiamento.

#### **2.6. Documentazione e Tracciabilità**

È necessario verificare la documentazione, assicurandosi che tutte le certificazioni, i manuali d'uso e la documentazione tecnica siano aggiornati e accessibili.

- **Registrazione delle Operazioni:** Ogni intervento di pulizia e manutenzione deve essere documentato nel Registro delle Manutenzioni, indicando: la data, l'operatore

responsabile, la tipologia di intervento effettuato, le condizioni riscontrate, le eventuali anomalie e le azioni correttive intraprese, le parti sostituite (qualora ce ne fossero), i risultati dei test di efficienza e le osservazioni pertinenti. Queste informazioni servono a garantire la tracciabilità e a monitorare lo stato di salute dell'impianto.

### **2.7. Gestione della Polvere Raccolta**




La polvere raccolta durante la pulizia deve essere gestita correttamente per evitare dispersioni nell'ambiente e per garantire la sicurezza operativa. Viene accumulata in contenitori chiusi (Big Bags) e viene poi inviata a recupero/smaltimento insieme alla polvere accumulata durante il normale funzionamento dell'impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera.

LOTTO DEL FABBRICATO - STATO DI PROGETTO

LEGGENDA:

Percorsi di aspirazione LINECO

Punti aria consigliati per le manutenzioni ordinarie. Predisporre tubi pneumatici avvolgibili per servire i punti indicati



- 12 QUADRO ELETTRICO
- 11 CAMINO Ø550
- 10 CAMINO Ø750
- 9 FILTRO AUTOPULENTE LFMP2400X1950
- 8 FILTRO AUTOPULENTE LFMP2400X5760
- 7 VENTILATORE CENTRIFUGO POTENZA 15 KW
- 6 VENTILATORE CENTRIFUGO POTENZA 30 KW
- 5 VENTILATORE CENTRIFUGO POTENZA 11 KW
- 4 TUBAZIONE Ø400 DI ASPIRAZIONE PRINCIPALE PER 1 LINEA
- 3 TUBAZIONE Ø550 DI ASPIRAZIONE PRINCIPALE PER 2 LINEE
- 2 TUBAZIONE Ø200 DI TRAVASO DA CICLONE POST TURBINA A FILTRO
- 1 SERRANDE ELETTROPNEUMATICHE PER CHIUSURA LINEA

PUNTI DI ASPIRAZIONE			
NUMERO	DESCRIZIONE	DIAMETRO TUBO	QUANTITÀ
1	Delaminatore	Ø120	3
2	Delaminatore	Ø120	3
3	Nastro raccordo	Ø120	3
4	Nastro scarico vetro	Ø120	3
5	Trituratore	Ø200	3
6	Tavola densimetrica	Ø120	3
7	Trasporto pneumatico Turbina	Ø200	3

QUADRI ELETTRICI				
N.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	POTENZA INSTALLATA	CAVI DI RETE
1	QUADRO ELETTRICO (E1)	2	36.77 Kw, 400V TRIFASE	2
2	QUADRO ELETTRICO (E2)	3	131.2 Kw, 400V TRIFASE	2
3	QUADRO ELETTRICO (E3)	1	25.47 Kw, 400V TRIFASE	2

REGIONE MARCHE  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
COMUNE DI ASCOLI PICENO

COMMITTENTE  
**ENERGY BOOST SRL**

PROGETTO  
**IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI  
(Pannelli Fotovoltaici)**

TITOLO  
**ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO DELL'IMPIANTO CON I  
PERCORSI DELLE ASPIRAZIONI E COLLEGAMENTO AI FILTRI**

via multitali e invalidi del lavoro, 43/A - 63100 Ascoli Piceno  
tel. : 320-4785788, 335-254459 - e-mail : valvibrataenergiesrl@gmail.com  
P.Iva : 02061180442

**PROGETTISTA**  
*ing. Riccardo Adamoli*

SCALA SCALE	TAV.	COMMESSA JOB N°	DIS./DWC.
VARIE	<b>09</b>		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	PREPARATO	RIESAMINATO	VERIFICATO	VALIDATO
0	PRIMA EMISSIONE	03/05/24		Ing. Adamoli	Ing. Adamoli	Ing. Adamoli
1	SECONDA EMISSIONE	05/02/25		Ing. Adamoli	Ing. Adamoli	Ing. Adamoli
2	TERZA EMISSIONE	04/07/25		Ing. Adamoli	Ing. Adamoli	Ing. Adamoli
3	QUARTA EMISSIONE	26/08/25		Ing. Adamoli	Ing. Adamoli	Ing. Adamoli
4						
5						
6						
7						

Copia informatica - PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - interno - Prot. 12223/PROT del 10/08/2026 - titolo 17 - classe 8 - sottoclasse 7